

*Collezione delle Leggi
de' Decreti e di altri atti
riguardante la Pubblica Istruzione
promulgati nel già Reame di Napoli
dall'anno 1806 in poi*



Appendice al Volume II



*Collezione delle Leggi de' Decreti e di altri atti
riguardante la Pubblica Istruzione
promulgati nel già Reame di Napoli
dall'anno 1806 in poi*

*Culture e Società del Mediterraneo, 2
Collana del Cnr-Issm, Responsabile Paola Avallone*

Progettazione e sviluppo dei testi
a cura di Antonio Marra

ISBN 978-88-909500-1-8

Copyright © 2014 by Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM).

I volumi originali sono conservati presso la Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" e sono stati riprodotti a seguito di autorizzazione MBAC-BN-NA prot. 0001944 del 19/03/2012, Cl. 28.13.10/6, su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. È vietata ogni ulteriore riproduzione e duplicazione con qualsiasi mezzo.

Collezione delle Leggi
de' Decreti e di altri atti
riguardante la Pubblica Istruzione
promulgati nel già Reame di Napoli
dall'anno 1806 in poi

Appendice al Volume II

PROGETTO DI LEGGE
PEL RIORDINAMENTO
DELL' INSEGNAMENTO PRIMARIO

COMMISSIONE PROVVISORIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Napoli 2 settembre 1848

ECCELLENZA

La Commissione provvisoria di Pubblica Istruzione ha rivolto le prime sue cure all'Istruzione primaria, e già avea posto mano al lavoro, quando veniva a ciò invitata dalla Ministeriale del 29 aprile. Nel suo progetto ella ha preso per guida alcuni generali principj, che la ragione e l'esperienza hanno posto oramai fuor di ogni dubbio presso tutte le nazioni civili, ma non sì che abbia temuto di restringerne talora l'applicazione, quando veniva ciò richiesto dalle condizioni speciali del nostro paese. A compiere il suo dovere resta che brevemente si dichiarì lo scopo ch' ella si è proposto, ed i principj da lei seguitati.

1. Dare a tutti gli ordini sociali la medesima istruzione non è solo vanità, ma danno; chè una istruzione superiore al bisogno ed al proprio stato alimenta disordinati desiderj, desta passioni che non si possono soddisfare, rendeci inquieti e scontenti, e nutre di ambizione e di va-

nità i nostri animi. Ma vi è una istruzione necessaria a tutte le classi, ordinata a darci una chiara coscienza della nostra dignità, e de' nostri doveri, ed a formare la ragione pubblica, che temperi e regga i moti inconsulti e immoderati dell' animo, e dia all' opinione un indirizzo costante e sereno. Questa meglio che istruzione addimandar si dovrebbe educazione, e sol per essa ci sarà dato ottenere quell' amoroso consorzio degl' intelletti, che fa di tutto un popolo una famiglia di fratelli e di amici. Ma non c' illudiamo: l' opera dell' istruzione è poco efficace, ove non sia validamente aiutata da una solida educazione religiosa: e molto è a sperare nel zelo del nostro Clero, la cui parola è tanto riverita ed autorevole appresso il popolo.

2. Questa sorta d' istruzione o primaria, o popolare, o elementare che vogliamo chiamarla, esser debbe obbligatoria, e gratuita.

L' istruzione primaria è un dritto, che ogni cittadino, quando a lui manchi il modo, ripeter può dallo stato, uno di que' diritti a cui non si può rinunziare da alcuno, come non si rinunzia alla coscienza e all' onore: e nondimeno così poco si conosce e si apprezza un tal dritto, che noi siamo costretti a presentarlo sotto la forma di obbligazione. Venir meno a quest' obbligo è un gravissimo fallo, non solo contro i privati, della cui trista vita risponder debbono principalmente i negligenti lor genitori, ma contro la società intera, in mezzo alla quale si gittano uomini rozzi e feroci. Lo stato ha certo il dritto di punire, ed anche severamente, un tal fallo; pure in tale condizione si trova l' ultima classe, dove più spesso ciò avviene, che la Commissione non si è potuta risolvere a proporre almeno per ora de' mezzi coattivi. I bisogni intellettuali non si

svegliano nell' uomo, se non quando sono calmati i bisogni materiali, e male voi parlate di principj e d' idee a chi ha bisogno di lavoro e di pane. Ora ognuno sa che i poco agiati padri di famiglia sono costretti ad adoperare di buon' ora i figliuoli nelle botteghe o ne' campi per dar loro mangiare, e non è maraviglia, se privarli d'istruzione per non privarli di pane: grave condizione, la quale renderà per qualche tempo ancora poco efficaci o crudeli le disposizioni della legge. D'altra parte l'istruzione a molti di essi è indifferente, ad altri è in dispregio, e niente da noi non si è fatto per mostrarne loro i benefizi. Sicchè volere ora, non preparata l'opinione, tutto ad un tratto e quasi di forza ottenere l'intento, è rendere odiosa ed importevole l'istruzione, che più che ogni altra cosa ha bisogno di zelo e di amore. Laonde i mezzi da noi proposti sono i premi, la persuasione, o la pubblica stima o vergogna; togliere ogni speranza di beneficio pubblico a' renitenti, e chiudere la via delle arti e mestieri agli ignoranti figliuoli. Ben sappiamo che tutto questo è poco, che il maggior bene attender si dee da' privati, i quali colla efficacia della presenza e della voce formar possono ne' comuni quella pubblica opinione, che è possente a farsi ubbidire ancora più della legge. Nè questo rimarrebbe sol desiderio, se qui, come si fa altrove, s'instituissero private società per la diffusione delle scuole primarie, nelle quali si onorasse e di premi e di lodi la diligenza delle famiglie, ed il zelo de' maestri sì pubblici come privati.

L'istruzione primaria è gratuita. Lo stato non può renderla obbligatoria senza dare esso medesimo a ciascuno i mezzi di procacciarsela. Si può dubitare, se anche i ricchi fruir debbano di questo beneficio, e forse una lor piccola.

retribuzione, come già si costuma in molte parti, giovar potrebbe ad alleviare delle spese i Comuni, a migliorare la condizione de' maestri, ed accendere una nobile gara tra le scuole pubbliche e private. Ma una grave considerazione ha indotto la Commissione ad estendere a tutti il beneficio della legge: chè l'istruzione primaria è un gravissimo interesse sociale, ed è debito dello stato rimuovere ogni impedimento, che nascer possa, alla sua diffusione e progresso.

3. Lo stato in cui si trovano i maestri primari è deplorabile. Costretti ad esercitare i più umili, e talora bassi uffici per accattarsi la vita, rozzi, pedanti, sono essi tenuti in pochissimo conto presso l'universale, di modo che non vi è ufficio tanto stimabile, e così poco stimato, quanto quello di maestro di scuola. Trovar modo di aver buoni maestri, migliorare la loro condizione, ed assicurarne la dignità ed indipendenza, ecco l'obbietto a cui mira il capitolo terzo.

Si è disputato, quale sia il miglior modo di aver buoni maestri, la scelta per concorso, o per pubblica opinione. Noi crediamo che l'opinione non possa esser consultata laddove si tratti di umili studi, pe' quali è difficile di acquistarsi fama universale e sicura. Nel concorso non poniamo grande fidanza: chè la fortuna di un giorno non è certa guarentigia del valore di un uomo, lasciando stare che lo stato mal si può assicurare della sua condotta ed attitudine. La Commissione perciò ha fatto per modo che per regola generale colui che aspiri a questo nobile ufficio, stia prima tre anni sotto gli occhi dello stato, sia come aggiunto, sia come maestro privato, sia come alunno della scuola Normale. E principalmente di grandissima

utilità ella crede che tornar debba l'istituzione di scuole Normali, nelle quali lo stato medesimo possa regolare gli studi, formar la morale, ed invigilar la condotta di coloro a cui dovrà essere affidata tanta parte della pubblica educazione: e già con alacrità ella si è posta a questo altro importantissimo lavoro, e spera indi a non molto di portarlo a compimento.

Ma provveduto alla bontà de' maestri, ragion vuole che la loro condizione sia tale da poter fermar l'animo in questa via, e pensare a percorrerla con dignità ed onore. Concedere ad essi un soldo, che renda tollerabile la loro esistenza, assicurare la lor sorte nella vecchiezza, avvanzarli a soldi maggiori secondo il lor merito e i loro servigi, aprir soprattutto a questa professione un modesto avvenire, chè lo zelo non stimolato da speranza vien meno: ecco i provvedimenti che ha presi la Commissione per rendere men trista la sorte de' maestri primari. Non pertanto noi siamo certi che per qualche tempo ancora il nome di maestro sarà tenuto a vile, poichè le parole rimangono spregiate anche quando ne divien grave il concetto. Lo stato deve fare ogni opera per rilevarli, proclamandoli pubblici funzionari, ed onorandoli in ogni occasione: tocca ad essi con la loro condotta e massime con la cura del loro decoro a fare il rimanente.

4. Le istituzioni umane tendono a rilassarsi senza assidue cure, e perenne vigilanza; e noi non temiamo di affermare che la principale cagione dell'abbandono, in cui si giacciono le scuole primarie, è la poca o niuna vigilanza delle Autorità a ciò deputate.

La Commissione ha mantenuti gl'Ispettori distrettuali, ma scegliendoli dall'ordine de' maestri dà una guarentigia

allo stato della loro capacità ed esperienza, e migliorando la loro condizione impone ad essi gravi doveri, e rendeli mallevadori dell'andamento di tutte le scuole a cui soprintendono.

L'Ispettore è l'occhio dello stato dal quale è direttamente pagato, ed ove non si facesse altro che provvedere alla scelta di buoni Ispettori, la sorte delle scuole primarie sarebbe già quasi sicura essendo d'altra parte ben chiaro che un cattivo Ispettore basterebbe a mandare in rovina le scuole di tutto il Distretto.

5. Ma questo neppure è bastato alla Commissione; poichè un Ispettore ponì quanto vuoi eccellente, appena potrà esercitare una vigilanza generale sulla direzione dell'insegnamento.

La pratica esatta della legge e de' regolamenti, cosa tanto capitale, esser debbe affidata alla vigilanza incessante, e quasi quotidiana di una autorità locale: quindi l'istituzione di una Commissione Comunale, che attenda vigile e severa alle scuole assai meglio che ora far non possono gl'Ispettori Circondariali. La Commissione propone che questa Commissione Comunale sia composta principalmente di padri di famiglia eletti da' padri di famiglia del Comune: e crede che questa sia la più certa guarentigia che aver possa lo stato dell'esatto adempimento delle sue disposizioni. È cosa straordinaria che nelle leggi sull'istruzione primaria non si è dato mai alcuna ingerenza a' padri di famiglia: e non pertanto regola di volgare prudenza insegna che gli uffizi non si possono meglio affidare, se non a coloro i quali hanno un naturale e proprio interesse a bene esercitarli. Il padre di famiglia ha da natura il dritto di entrare nelle scuole, ove viene educato il suo figlio, di

prendere informazioni sul loro andamento, e richiamarsi ancora presso le autorità superiori di ciò che ei creda ingiustizia o negligenza. Ora l'interesse de' padri di famiglia non è esso ancora interesse dello stato? e non è una grande guarentigia per esso domandare il loro concorso, e promuovere le loro associazioni a questo santissimo scopo? Perocchè l'istruzione è quasi che mezzo assicurata quando si stimoli lo zelo de' padri di famiglia; nè ci è cosa, che sia così certo argomento del languore e dell'abbandono della pubblica istruzione in uno stato, la colpevole indifferenza de' genitori. Nè è a temere che l'ignoranza, ed inesperienza di coloro che appartengono all'ultima classe, li renda poco abili al nobile ufficio, a cui la commissione li chiama: chè l'amore e la sollecitudine de' loro figliuoli, ed il natural senso e rettitudine basta a renderli vigilanti ed accorti; e non è mestieri di altro. Così, se male non ci avvisiamo, una commissione di padri di famiglia in un comune sarebbe già per sè sola una società permanente per la diffusione delle scuole primarie.

6. Nel capoluogo della provincia esser dee un' autorità che stia sopra a tutte le scuole della provincia. Una commissione composta di professori ed uomini di lettere è già un mezzo bastante a rinvigorire e rendere intelligente l'azione dell'autorità provinciale. Ma a rendere ancora più semplice e rapida la sua azione, la commissione propone ch'essa corrisponda direttamente col Ministro di pubblica istruzione, sciogliendo ogni legame che ha l'istruzione col ramo amministrativo: e certo quella stessa necessità che creava un Ministero apposito di pubblica istruzione è ragione bastante, perchè tutto ciò che si appartiene ad istruzione, dipenda direttamente da esso. Ma la commes-

sione creando una commissione provinciale, non ha inteso già ch'essa sia solo come un mezzo di semplice comunicazione dell'autorità inferiore coll'autorità suprema, anzi ha avuto in animo principalmente di creare un potere. Il potere concentrato tutto in pochi di rado è intelligente e giusto: ed un supremo consiglio di istruzione mal potrebbe intendere i bisogni tanto diversi e speciali delle province, conoscere l'abilità, e la condotta delle persone ed esercitare sopra un campo sì vasto in tutte le cose la sua azione con vigore e prontezza.

Noi non vogliamo rompere l'unità dello Stato; ma egli non è necessario che le parti perchè formino un tutto perdano la lor vita propria ed individuale. Anzi non è egli certo che nel mondo tanto morale quanto materiale le parti che costituiscono un tutto, hanno oltre la vita comune, una lor propria energia, la quale spenta non rimane al tutto che una vita breve ed artificiale, opera più dell'industria umana che della natura?

Laonde si è dato alla Commissione provinciale pieni poteri quanto alla amministrazione, ed alla esecuzione dei regolamenti, il dritto di nominare gli aggiunti, e di proporre; traslocare, sospendere o affatto rimuovere i maestri, ed il dritto ancora importante di proporre modificazioni alle leggi. Così in ogni provincia vi sarà un Consiglio speciale di istruzione, che rappresenti la sua personalità, cioè a dire i suoi bisogni, i suoi interessi, i suoi dritti, lasciando al Consiglio supremo di pubblica istruzione di provvedere a quella forte unità; che fa delle diverse provincie lo stato.

7. L'insegnamento primario dee soddisfare ad un doppio bisogno: dare l'istruzione comune a tutti gli ordini

de' cittadini, ed una istruzione in proporzioni più larghe a quelle classi intermedie, alle quali è mestieri una maggiore coltura senza levarsi infino all'istruzione secondaria.

L'istruzione primaria comprende la parte insegnativa, la parte educativa morale, la parte educativa fisica. Quanto all'insegnamento, la Commissione ha aggiunto alle materie prescritte nell'antico regolamento quelle altre ancora che sono richieste dalla presente civiltà, procedendo però con molto riserbo e prudenza, e guardando alle nostre condizioni speziali. E così p. e. quantunque l'insegnamento elementare della storia naturale sia cosa desiderabile, piacevole a' fanciulli, ed attissima ad ispirarci quel senso ed amore della natura, che tanto ci alletta e ci piace nelle opere degli antichi, e quantunque l'insegnamento della musica e del canto sia efficacissimo a rammolire e render dolci i costumi, e destare nell'animo quella musica interiore che c'innamora ed attrae al vero ed al bello; la Commissione non può che qui esprimere questi suoi desideri, e lascia al tempo la cura di recar perfezione al suo lavoro.

La parte educativa morale abbraccia i doveri di uomo, di cristiano, di cittadino. La Commissione non pone tutta la sua fidanza ne' Catechismi, persuasa com'è che al bene si giunge meno per via d'insegnamento, che collo esercizio, e l'esempio. In queste cose il metodo vuol essere meno speculativo, e più operativo; tendere meno ad insegnare, che ad ispirare il sentimento e l'amore del bene, e la Commissione nel regolamento speciale proporrà i modi e le pratiche che a suo avviso potranno disporre le giovani menti allo esercizio spontaneo del bene.

Nè minore è l'importanza della educazione fisica trop-

po trasandata nelle scuole moderne , e che era in tanto pregio ed onore presso gli antichi. Nelle nostre scuole il difetto di corporali esercizi , ed il sistema pessimo di costringere i fanciulli irrequieti e mobili per loro natura ad una continua attenzione ed immobilità senza intermissione di sorta , cresce allo stato uomini deboli , timidi , pigri , irresoluti nel portamento , goffi e grossolani ne' modi : e i corpi tardi o deboli sogliono bene spesso render gli animi ancora vili e fiacchi. Ma per questa parte tutto è a creare tra noi ; e la Commissione sente tutta l'importanza e difficoltà dell' opera , nè lascerà indietro cosa alcuna per provvedervi.

Parte di educazione sono i premi e le pene , che tender debbono a trarre dalle stesse azioni de'fanciulli nuovi mezzi di educazione. Il sistema da adottare è già antico in Italia , e va congiunto col nome di Gaetano Filangieri. Se nella società presente l' indulgenza delle pene non è possibile , ove il costume pubblico non sia migliorato , i fanciulli vengono però in nostra mano buoni come sono da natura , facili a ricever nell' animo le impressioni che a noi piacerà di scolpirvi , e pieni di timidezza e di pudore. Gioviamoci di queste loro qualità , come mezzo di premio e di pena ; lasciamo da banda gli allettamenti o i castighi materiali ; chè così si avvezzano di buon' ora a prender per guida delle loro azioni non la virtù e l' onore , ma l' utile e l' interesse : ed educandoli in tal guisa fanciulli , ci potrà esser concesso di condurli uomini al medesimo modo , e giungere a quel tempo di civiltà , in cui le miti pene saranno argomento di miti costumi.

La fine delle scuole è l' esame. La Commissione ha proposto de' mezzi , perchè gli esami annuali non fossero pura

cerimonia, o vana pompa, ma un vero, e serio sperimento del profitto annuale. Al che non poco potrà conferire l'opera de' Maestri esaminatori, venerandi per l'età, pratici per la loro lunga esperienza, ed imparziali per la loro condizione.

8. L'educazione pubblica deve essere aiutata e congiunta con l'educazione domestica, e insino a che non avremo savie madri di famiglia, la famiglia distruggerà il bene che può fare la scuola. E chi non sa che sovente i fanciulli trovano nelle loro famiglie esempi e linguaggio che combattono in loro le buone, ma passaggiera abitudini della scuola? Principalissimo bisogno è adunque l'educazione delle donne; e la Commissione ha dato a questo la stessa importanza che alle scuole de' maschi, provvedendo per modo però che il suo pudore rimanga sempre salvo ed intatto. E quantunque paia fuori de' nostri costumi dare alle donne una ingerenza immediata sulla istruzione pubblica pure la Commissione non dubita di proporre che una Signora di animo colto e gentile sia scelta a presedere la Commissione d' esame delle maestre primarie. Forse è questo un primo passo, dal quale possa trasparire il tempo, in che la donna potrà recare benefizi ancora maggiori alla civil compagnia.

9. Quanto alla parte economica, la Commissione non tace, che non lievi sono le spese richieste dal suo progetto. La Commissione considerando che l'istruzione primaria riguarda direttamente i Comuni, e che la provincia è gravata di spese considerabili per le altre branche della pubblica istruzione, è di opinione che su' Comuni debbano gravare le scuole primarie, salvo ad essi il dritto di ricorrere per supplemento alla cassa provinciale, ed anche al

Tesoro; e avvegnachè le spese sien gravi, pure una meglio regolata amministrazione potrà metterli in grado di provvedere a questo principale bisogno.

10. Non minor benefizio la Commissione si attende dalle scuole private; e il successivo perfezionamento di queste può solo col tempo render meno necessaria l'opera diretta dello stato. Laonde non solo essa non ha posto impedimento di sorta alcuna all'esercizio di questo diritto; anzi ha agevolate le condizioni che si richiedono per esser maestro privato.

La libertà d'insegnamento è uno di que' principj, che oramai son passati nel dritto pubblico delle nazioni civili; e la Commissione proclamandolo altamente non riserba allo stato che il solo dritto, che è limite ragionevole di ogni libertà, e che ad esso compete per la sicurezza sociale, il dritto di vigilanza e di repressione.

11. La Commissione propone da ultimo all'Eccellenza vostra de' mezzi, perchè si passi dall'antico al nuovo regolamento senza violenza, e quasi per gradi, rispettando tutti i dritti, e lasciando al tempo ciò che gli appartiene.

Questo progetto di legge lungamente e maturamente discusso la Commissione presenta a Vostra Eccellenza, confidandosi che debba tornare accetto ad un uomo come Ella è così pratico ed intendente delle cose della pubblica Istruzione.

Il Vice-Presidente

SAVERIO BALDACCHINI

Il Segretario con voto

FRANC. SAV. DE SANCTIS

A Sua Eccellenza

*Il Ministro Segretario di Stato
di Pubblica Istruzione*

PROGETTO di legge sull'istruzione primaria.

CAPITOLO I.

Doveri de' Comuni

ART. 1. In ogni Comune vi sarà una o più scuole primarie secondo il bisogno. Il numero delle scuole sarà stabilito dalla Commissione Provinciale, intesa la Commissione Comunale. Dovrà però esservi almeno una scuola per ogni tremila abitanti. Nella Città di Napoli vi saranno tre scuole per ogni quartiere.

2. Il Comune dovrà dare 1. un luogo conveniente per la scuola, potendo valersi a questo uso anche de' monasteri soppressi, 2. gli oggetti necessari alla scuola, come: tavolini, panche, lavagne, cavalletti ec. 3. libri, carta e quanto altro è mestieri a coloro che non avranno i mezzi da procacciarseli, secondo il giudizio della Commissione Comunale, 4. un soldo annuale al Maestro di annui ducati 108, 144, 180, secondo che saranno classificati i Comuni dalla Commissione Provinciale; 5. una gratificazione annuale agli Aggiunti di duc. 36.6; 6. una mercede mensile al serviente, 7. de' premi annuali agli alunni, 8. una indennità agl' Ispettori ed a' Maestri esaminatori, da stabilirsi per ciascun Comune dalla Commissione Provinciale, udite le Commissioni Comunali.

3. Ove il Comune non potesse supplire a tutte queste spese, potrà domandare un soccorso temporaneo su' fondi della Cassa Provinciale, e nella insufficienza di questa sui

fondi del Tesoro. Il Tesoro garantirà il pronto pagamento de' soldi.

CAPITOLO II.

Doveri delle famiglie

4. I Padri di famiglia o coloro che per legge ne fanno le veci, hanno l'obbligo di mandare i loro figliuoli alla scuola primaria, purchè non dimostrino che li fanno ammaestrare in casa o nelle scuole private.

5. Chiunque vorrà imprendere ad esercitare un'arte o mestiere, dovrà essere esaminato sulle materie dell'Istruzione primaria inferiore da' Maestri pubblici del Comune, presente la Commissione comunale.

6. Sarà cura de' Parrochi, de' Sindaci e della Commissione comunale d'inculcare e spandere l'Istruzione primaria.

7. Al principio dell'anno scolastico il Sindaco manderà alla Commissione la nota de' fanciulli giunti alla età prescritta per andare a scuola. La Commissione Comunale inviterà i loro Genitori ad adempiere a quest'obbligo, e per la prima volta farà un'ammonizione a' renitenti. In caso di ostinazione, dopo un mese farà affiggere i loro nomi nella Chiesa e nella casa Comunale, i quali saranno letti pubblicamente dal Parroco in Chiesa in ogni prima Domenica del mese, ed alla fine dell'anno se ne farà rapporto dalla Commissione Comunale alla Provinciale.

8. I padri di famiglia che trasandano l'obbligo dell'articolo 4. non potranno pretendere nè soccorsi di pubblica beneficenza, nè qualsiasi altro beneficio che possa loro ve-

nire dallo stato, e non saranno adoperati ne' lavori pubblici nè in alcun pubblico ufficio. Per contrario lo stato cercherà in ogni occasione di rimeritare coloro, che avranno esattamente adempiuto a questo dovere.

9. L'istruzione primaria è gratuita.

CAPITOLO III.

De' Maestri ed Aggiunti

10. In ogni scuola primaria vi sarà un Maestro. Ove gli alunni sieno più di cinquanta, vi sarà un Aggiunto; ove più di cento, due Aggiunti, e così progressivamente.

11. Gli alunni che vorranno consacrarsi alla nobile professione dell'insegnamento, compiuta l'istruzione primaria superiore, e riportata la massima caratteristica negli esami, dietro la proposta dell'Ispettore possono essere dalla Commissione Provinciale nominati Aggiunti, o Alunni della scuola Normale Primaria, purchè abbiano sedici anni compiuti, preferendosi quelli che avranno ottenuto un maggior numero di punti.

12. Gli Aggiunti mostrando poca attitudine all'insegnamento, o tenendo poco lodevole condotta, dietro rapporto della Commissione Comunale, o dell'Ispettore, possono essere rimossi dal loro ufficio.

13. Gli aggiunti ed i maestri privati dopo tre anni di lodevole insegnamento e di esemplare condotta possono essere nominati maestri primari, dovendo però sottoporsi all'esame di uscita degli alunni della scuola Normale per essere classificati. Gli alunni della scuola Normale primaria approvati negli esami di uscita acquistano il medesimo

diritto. Tutti gli altri che dimandano di essere maestri primari debbono sottoporsi allo stesso esame di uscita degli alunni della scuola Normale primaria. La precedenza nei posti da provvedere sarà stabilita secondo il numero dei punti. La massima caratteristica riportata nello esame dà dritto al soldo di prima classe, e la caratteristica a quella immediatamente inferiore dà il dritto al soldo di seconda classe.

14. I maestri primari dopo trenta anni di servizio, assumono l'ufficio di esaminatori, seguitando a percepire l'intero soldo, che verrà loro pagato dalla cassa provinciale, nella quale si dovranno versare da ciascun comune le ritenute su' loro soldi.

15. I dritti de' maestri quanto agli anni di servizio ed alle pensioni per le vedove e figli saranno regolati secondo le leggi in vigore.

16. I maestri sono pubblici funzionari, e nelle pubbliche solennità prendono posto immediatamente appresso il sindaco.

17. È vietata a' maestri primari d'insegnare privatamente. Ancora non potranno esercitare alcun ufficio, senza il permesso della commissione provinciale, la quale non dovrà accordarlo, quando sia incompatibile col decoro o colle occupazioni di maestro primario.

18. I maestri possono essere sospesi o traslocati dalla commissione provinciale dietro rapporto della commissione comunale, o dell'Ispettore. Essi non possono essere rimossi che in casi gravissimi, sia per rispetto alla morale, sia per rispetto alla istruzione. La commissione provinciale non potrà procedere alla rimozione, se non dopo un formale giudizio, udendo le parti, ed adducendone le

ragioni in forma di sentenza. È permesso il reclamo al Consiglio di Pubblica Istruzione, che giudicherà inappellabilmente.

CAPITOLO IV.

Dell' Ispettore.

19. In ogni distretto ci sarà un ispettore. Nel distretto di Napoli ve ne saranno due.

20. Gli ispettori dovranno essere nominati dal Re a proposta del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione tra i maestri primari, avendosi riguardo al merito ed a' servizi prestati. Essi oltre all'indennità di cui si è parlato nel capitolo 1, art. 2, avranno un soldo mensile da pagarsi sui fondi del tesoro per l'istruzione primaria di duc. 12, 15, 18, secondo che saranno classificati i distretti dal consiglio di istruzione.

21. L'ispettore dovrà regolare le scuole del distretto, provvedere che tutto proceda in un modo uniforme per quanto è possibile, ed esercitare la più severa vigilanza sopra i maestri, gli aggiunti e gli alunni. Le scuole dovranno essere visitate all'improvviso da lui almeno ogni quattro mesi nell'anno, ed ogni volta trasmetterà alla commissione provinciale un rapporto sul risultamento della sua visita con le sue particolari osservazioni.

22. L'ispettore è responsabile dell'andamento delle scuole del suo distretto. Il Consiglio Generale di Pubblica Istruzione, udita la commissione provinciale, potrà proporre la sua rimozione.

CAPITOLO V.

Della Commissione Comunale.

23. In ogni comune vi sarà una commissione di cinque membri composta a preferenza di padri di famiglia, eletti ogni tre anni da' padri di famiglia del comune. Coloro che sono stati scelti possono essere confermati. Il sindaco e gli Eletti non possono far parte della commissione. La commissione sceglierà tra' suoi membri il presidente ed il segretario.

24. Il parroco ed il sindaco intervorranno nella commissione ogni volta che a loro parrà opportuno, o che ne saranno richiesti, senza però aver voto deliberativo. Il maestro dovrà intervenire ogni qualvolta sarà invitato a dare de' chiarimenti.

25. Sarà ufficio della commissione d'invigilare sulla esecuzione materiale della legge e de' regolamenti, badando soprattutto I. che il sindaco e gli eletti adempiano gli obblighi del cap. 1, art. 1 e 2. II. che le scuole sieno visitate dall'ispettore secondo che prescrive l'art. 21 cap. 4. III. che i maestri osservino l'art. 17, del cap. 3, e gli obblighi prescritti ne' cap. 8, 9, 10.

26. I membri della Commissione visiteranno il più che potranno le scuole, ed il Presidente sarà tenuto di visitarle almeno una volta la settimana, prendendo conto specialmente della condotta e disciplina degli Alunni, e del modo onde sono da' Maestri educati.

27. La Commissione si riunirà ogni bimestre, e trasmetterà direttamente alla Commissione Provinciale i suoi

reclamied osservazioni. Il Presidente potrà, quando il creda necessario, convocarla straordinariamente.

28. La Commissione può in ogni anno proporre que' miglioramenti che crede opportuni per le scuole del Comune.

CAPITOLO VI.

Della Commissione Provinciale.

29. Nel capoluogo della provincia vi sarà una Commissione, a cui è affidato il governo supremo di tutte le scuole tanto primarie, quanto secondarie della provincia (1).

30. La Commissione sarà composta di dodici membri, e sarà divisa in due Consigli speciali, uno d'istruzione e un'altro di amministrazione.

Il Consiglio d'istruzione sarà composto di sette membri, quattro Professori della scuola secondaria e della scuola Normale della provincia, e tre uomini di lettere scelti tutti dal Consiglio Generale di Pubblica Istruzione; e sarà preseduta dal Direttore della scuola secondaria, ed in sua assenza dal Direttore della scuola Normale, o finalmente dal decano di età. La commissione può essere rinnovata ogni tre anni: coloro che ne fanno parte possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione sarà composto di cinque membri, due consiglieri provinciali, due proprietari scelti dal Consiglio Generale, ed un consigliere dell'intendenza nominato dall'Intendente. Il consigliere provinciale

(1) La Commissione si riserva di presentare un progetto di legge compiuto e definitivo sulle Commissioni di pubblica Istruzione.

più antico presederà la commissione, salvo il caso in cui voglia intervenire l'Intendente.

31. La Commissione per ciò che si appartiene alla istruzione primaria si riunisce in ogni trimestre, salvo i casi straordinari, discute e delibera su' reclami e le osservazioni delle commissioni comunali ed ispettori, e prende i provvedimenti necessari ad assicurare la pronta esecuzione della legge e de' regolamenti.

32. Essa sceglierà ogni anno sei professori della scuola secondaria e della scuola Normale, i quali sotto la presidenza del direttore della scuola Normale, ed in sua assenza del decano di età comporranno la commissione di esame per la nomina de' maestri.

33. La Commissione trasmetterà al Consiglio Generale di pubblica istruzione un notamento de' posti che sono da provvedere, e di coloro che sono stati approvati nell'esame, indicando la caratteristica ed i punti ottenuti da ciascuno, con le osservazioni convenienti sul loro ingegno e la loro condotta morale.

34. La Commissione farà alla fine dell'anno un rapporto al Consiglio Generale di pubblica istruzione sullo stato delle scuole primarie della provincia, sulla condotta de' maestri ed ispettori, e su' provvedimenti presi pel buono andamento degli studi. Può inoltre proporre de' miglioramenti e delle modificazioni a' regolamenti.

CAPITOLO VII.

Del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione.

35. Le Commissioni provinciali sono subordinate al Consiglio Generale di pubblica istruzione.

36. Al Consiglio Generale di pubblica istruzione, oltre gli altri suoi uffici, è affidata l'unità dello insegnamento primario. I libri ed i metodi debbono essere approvati da esso.

37. Il Consiglio, prendendo per norma i diversi notamenti, trasmessigli dalle commissioni provinciali, di cui s'è parlato nell'art. 32, proporrà al Re per mezzo del suo presidente Ministro dell'istruzione pubblica quelli che debbono esser nominati maestri primari.

38. Esso pubblicherà ogni anno per istampa un rapporto generale compilato su' rapporti speciali trasmessigli dalle commissioni provinciali. In esso si esporrà lo stato delle scuole primarie del regno in quell'anno, facendosi menzione de' maestri ed ispettori che più hanno conferito al loro progresso. Dovrà inoltre riferire tutte le modificazioni a' regolamenti proposti dalle commissioni provinciali, e darne il suo avviso.

CAPITOLO VIII.

Insegnamento Primario.

39. Le scuole primarie hanno un doppio grado d'insegnamento: inferiore e superiore.

40. Nella scuola primaria inferiore s'insegna: leggere, e scrivere, aritmetica pratica, catechismo religioso e sociale, catechismo di economia civile e rurale, disegno lineare, elementi di geografia e di storia specialmente italiana. A ciò si aggiungeranno esercizi di ortografia e memoria, facendo scrivere ed imparare delle poesie accomodate alla intelligenza del popolo.

41. Nella scuola primaria superiore s'insegna: grammatica italiana con esercizi grammaticali, elementi dell'arte dello scrivere con esercizio di composizione e disamina di classici scrittori, elementi di geografia e di storia generale, applicazioni pratiche del catechismo di agricoltura, aritmetica ragionata, e geometria.

42. Il maestro potrà scegliere tra i libri adottati per lo insegnamento dal Consiglio Generale di pubblica istruzione quelli che più gli parranno opportuni.

CAPITOLO IX.

Ordinamento e disciplina delle scuole.

43. Non si potrà far parte della scuola primaria inferiore che all'età di sei anni. Coloro i quali volessero perfezionare i loro studi, passeranno all'istruzione primaria superiore, dove non si potrà rimanere al di là di sedici anni.

44. Le lezioni della scuola primaria inferiore e superiore dureranno in tutto cinque ore. L'orario e la distribuzione delle lezioni sarà stabilita secondo gli usi ed i bisogni del comune dalla commissione provinciale, udita la commissione comunale.

45. Per essere ammesso alla scuola primaria superiore si richiede un esame sulle materie dell'insegnamento primario inferiore.

46. Nella scuola vi sarà un foglio di presenza per gli alunni. L'assenza senza legittimo impedimento è un grave fallo, ed ove continui, se ne farà rapporto alla commissione comunale.

47. La disciplina più severa dovrà esser serbata nelle scuole. A ciò ottenere il maestro dovrà far uso principalmente di quella forza morale, che esercita sempre sopra gli alunni, chi ha saputo conciliarsi la loro stima e rispetto.

48. Le pene corporali e degradanti sono vietate.

49. In caso di grave mancamento, o di continua disapplicazione e negligenza, il maestro ne riferirà alla commissione comunale, la quale prenderà tutti que' provvedimenti che crederà più acconci. Un alunno però non potrà essere espulso dalla scuola, che in casi gravissimi, e dietro l'approvazione della commissione provinciale.

50. Il maestro farà un rapporto giornaliero sulla condotta e sul profitto degli alunni, ed in ogni mese scriverà la caratteristica ed i punti meritati da ciascuno. Alla fine di ogni mese trasmetterà al segretario della commissione i rapporti giornalieri ed il rapporto mensile, il quale sarà affisso pubblicamente, quando la commissione comunale lo giudicherà opportuno.

51. In ogni domenica il maestro trasmetterà la nota degli alunni al parroco, perchè questi possa far loro adempiere i doveri religiosi.

52. La domenica nelle ore pomeridiane uno tra i maestri del comune, quando sarà la sua volta, ed in qualche

caso straordinario anche un aggiunto darà lezione di leggere e scrivere e di catechismo sociale agli adulti, che non hanno potuto ricevere l'istruzione primaria, non che ai giovinetti, che avendola compiuta sentono il bisogno di continuare ad esercitarsi. Dopo la lezione vi saranno per tutt' i giovani del comune esercizi ginnastici e militari, secondo che sarà stabilito in un regolamento speciale. Nell'ultima domenica del mese si leggeranno ad alta voce i nomi degli alunni che nel corso del mese sono stati assenti o negligenti, e di coloro che hanno ottenuto la minima e la massima caratteristica.

CAPITOLO X.

Degli esami.

53. In ogni anno vi saranno esami generali, oltre gli esami particolari, che potranno esser fatti all'improvviso dall'Ispettore.

54. La Commissione di esame sarà composta dal Parroco, l'Ispettore e tre Maestri esaminatori, fra' quali la Commissione eleggerà il suo Presidente. La detta Commissione è nominata dalla Commissione Provinciale, la quale in caso di legittimo impedimento di uno di loro potrà sostituirvi altri, preferendo sempre i Maestri esaminatori. I membri della Commissione Comunale dovranno esser presenti, ed invigilare alla esecuzione de' regolamenti.

55. Gli esami saranno pubblici. Gli alunni saranno interrogati successivamente, e la Commissione, tenendo conto della caratteristica e de' punti riportati nell'anno, e di quelli riportati nell'esame, darà il suo giudizio se-

condo le norme che saranno prescritte nel regolamento speciale.

56. Gli alunni disapprovati rimarranno un altro anno nella stessa classe.

57. Gli alunni che avranno riportato la massima caratteristica saranno pubblicamente premiati dopo compiuti gli esami, il che dee farsi con la maggiore solennità possibile. I premi per gli alunni poco agiati consisteranno in soccorsi alle loro famiglie, come vesti, utensili ec.

58. Ove la Commissione creda che fra gli alunni poco agiati premiati vi sia alcuno di raro ingegno, ne farà rapporto alla Commissione provinciale, la quale provvederà al modo di fargli continuare l'istruzione. L'alunno perderà ogni dritto, ove la sua condotta posteriore non risponda alle cure dello stato.

CAPITOLO XI.

Scuole Femminili.

59. I due primi capitoli, gli articoli 10, 11, 12, 15, 17, 18, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, sono applicabili alle scuole femminili, salvo in quelle parti, a cui si è provveduto negli articoli seguenti.

60. Il soldo delle maestre sarà di annui duc. 72, 108, 144, secondo che saranno classificati i comuni.

61. Vi sarà nel capo luogo della provincia un esame per la nomina delle maestre. L'esame cadrà sulle materie dell'istruzione primaria inferiore, e la Commissione di esame sarà la stessa stabilita per i maestri primari. A questo succederà l'esame per i lavori donneschi, e la commes-

sione d'esame sarà composta delle maestre primarie del capoluogo della provincia sotto la presidenza di una signora ragguardevole per gentilezza e coltura, che sarà scelta dalla commissione provinciale.

62. Le scuole femminili saranno sottoposte alle stesse Autorità da cui dipendono quelle de' maschi.

63. Nelle scuole femminili s'insegnerà lo stesso che nelle scuole primarie inferiori, aggiungendovisi i lavori donneschi. Giunte all'età di dieci anni le fanciulle possono rimanere nelle scuole per altri quattro anni, affine di perfezionarsi ne' lavori donneschi, ed esercitarsi nello scrivere correttamente.

64. Le fanciulle debbono andare a scuola dall'età di quattro anni compiuti la mattina ed il vespro. L'orario e la distribuzione delle lezioni sarà stabilita dalla commissione provinciale intesa la commissione comunale.

65. La traslocazione non può mai aver luogo per la maestra, salvo che non sia da essa dimandata, conformandosi alle leggi in vigore.

66. Gli esami, i premi ed ogni altra cosa che riguardi la istruzione ed educazione delle donne non può aver luogo pubblicamente, permettendosi solo negli esami la presenza delle loro famiglie.

CAPITOLO XII.

Delle Scuole Private Primarie.

67. L'insegnamento è libero. Esso per ciò che si appartiene all'istruzione non sarà soggetto che solo alle seguenti condizioni.

68. Niuno potrà aprire uno studio privato senza esservi facoltato dalla Commissione provinciale, la quale accorderà il permesso a chiunque avrà ottenuto la cedola in belle lettere e filosofia, prese le debite informazioni sulla sua condotta morale. Chi aprirà una scuola privata senza permesso, non solo avrà chiuso lo studio; ma ancora sarà soggetto ad una multa di duc. 30, da addirsi a' fondi per l'istruzione primaria.

69. Le scuole private sono sotto la stessa vigilanza delle scuole pubbliche. •

70. I Maestri possono adoperare i metodi ed i libri che crederanno più acconci. La commissione provinciale però dietro rapporto dell'Ispettore può vietare l'uso de' libri manifestamente inadatti od immorali.

71. I pensionati d'istruzione primaria sono permessi sotto la più severa vigilanza della Commissione comunale e dell'Ispettore, e secondo le norme che verranno stabilite in uno speciale regolamento.

72. La Commissione provinciale dietro rapporto dell'Ispettore o della commissione comunale, prese le debite informazioni, può sciogliere un pensionato, e sospendere o rimuovere affatto dal suo ufficio un Maestro privato, quando ne venga grave danno alla morale o alla istruzione; il che deve fare udita la parte, ed adducendo le sue ragioni in forma di sentenza. È permesso il reclamo al Consiglio Generalé di Pubblica Istruzione, che giudicherà inappellabilmente.

CAPITOLO XIII.

Disposizioni transitorie.

73. Il Consiglio Generale di Pubblica Istruzione farà un regolamento speciale per la esecuzione della legge. Fino a che ciò non abbia luogo, sarà osservato l'antico regolamento, quanto alle materie dell'insegnamento primario, a' metodi ed a' libri.

74. Negli anni 1849 e 1850 sarà permesso di andare alla scuola primaria anche a quelli, che avranno passato l'età di sedici anni con le norme da stabilirsi nel regolamento speciale.

75. I Maestri e Maestre attuali saranno confermati nel loro ufficio per tutto il venturo anno scolastico, previo esame sulle materie dello insegnamento primario richieste dall'antico regolamento, e prese le debite informazioni sulla loro condotta. Saranno poi confermati definitivamente, sottoponendosi ad un secondo esame nell'anno appresso sulle materie dell'insegnamento primario richieste dalla presente legge.

76. Da questa disposizione sono eccettuate le Figlie della carità, che si trovano già autorizzate.

77. L'Articolo 5 comincerà ad aver vigore dall'anno 1850.

Il Vice-Presidente

SAVERIO BALDACCHINI

Il Segretario con voto

FRANC. SAV. DE SANCTIS

**PROGETTO DI LEGGE per lo stabilimento delle Scuole
Normali Primarie.**

COMMISSIONE PROVVISORIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Napoli 2 settembre 1848.

ECCELLENZA

Il progetto di legge per le scuole primarie normali o di metodo che si voglia chiamarle, è il compimento dell'altro sulle scuole primarie. L'aver rilevata la dignità del maestro, e resa più tollerabile la sua sorte, secondo che in quest'ultimo progetto è stato proposto, sarà certo a molti di conforto e di sprone: ma la Commissione ha stimato dovervisi provvedere con mezzi più efficaci ancora; nè V. E. sarà di altro avviso, ove ponga mente e all'importanza di questa nobile professione e allo stato bassissimo nel quale è caduta. Certo l'ignoranza di molti maestri primari è pari al pubblico dispregio ch' essi han procacciato a tutto intero quest'ordine, e la cosa è giunta a tale che il governo debbe intervenire esso medesimo, e preparare sotto la sua vigilanza maestri probi e valorosi alla patria. Lo stato, egli è vero, dee raramente far uso di questa sua facoltà, e non sostituir sè medesimo alla libertà individuale: pure ha de' casi, e questo certamente è uno, ne' quali all'azion lenta de' privati dee aggiungersi ancora la sua rapida e vigorosa. Ma la Commissione ciò facendo si è ben guardata di arrecare la menoma offesa al principio della libera concorrenza, come si scorgerà facilmente, leggendo

l'articolo 13 del progetto di legge per le scuole primarie. L'istituzione ch'essa propone non è un privilegio, o se pure vogliasi chiamar tale, è il privilegio che non potrà mai venir meno, dell'ingegno, e del sapere. A questa istituzione dee la Prussia le sue fiorentissime scuole primarie, e la Francia di aver di tanto migliorate le sue; il Piemonte ci ha di già preceduto in questo cammino: ed oramai esser dovrebbe tempo ancora per noi. Pure la Commissione considerando le condizioni speciali del nostro paese, crede che si debba procedere molto a rilento, contenta per ora che una sola ne sia istituita nella Città di Napoli.

Ancora il progetto ch'Ella presenta, è di una grande semplicità, e di non grave carico al tesoro, tenendo così il mezzo tra le grandi e le piccole scuole normali proposte dal Cousin. Ducati dugensettantadue mensuali è per ora la spesa che grava sul tesoro; e chi considera che l'istruzione popolare è interesse non di un Comune, o di una Provincia, ma di tutto lo stato, loderà la Commissione di avere in parte adottato il principio divenuto già legge in Francia, che l'istruzione primaria esser dee a carico dello stato.

Parte nuova del progetto è l'istituzione degli alunni ripetitori, che sono qualche cosa meno degli assistenti nella legge Piemontese. Lo stato pagando questi alunni ne trae gran beneficio. Perocchè, dapprima è questo un premio, che più delle medaglie e di altrettali spedienti varrà a destare viva emulazione tra' giovani. D'altra parte stando costoro sotto la quotidiana vigilanza del Direttore, lo Stato avrà sempre alcuni giovani di specchiata condotta, da potere adoperare ne' più delicati uffici di pubblica istruzione. Oltrechè se lo stato dà ad essi un premio, impone

loro altresì gravi obblighi; di modo che questo può chiamarsi più veramente remunerazione che premio. E certo di grande utilità tornar può l'opera loro, e assistendo i maestri che per il loro poco numero ne hanno mestieri, e servendo di esempio e di guida a' loro compagni.

Lo scopo della scuola normale non è solo di ammaestrar meglio i giovani nelle diverse discipline che debbono insegnare, chè a questo con severi esami facilmente si può provvedere. Il primo anno non è che preparazione; la scuola normale è tutta nel secondo e terzo anno: essa è ad un tempo la scienza e la pratica dell'insegnamento. In effetti non dee recar poca meraviglia il pensare come fra gli studii che diconsi professionali, non sia questo ancora compreso: ed una delle Cattedre di maggiore necessità che la Commissione dovrà proporre a V. E., è certo quella di Didattica e Pedagogia nella nostra università degli studii. La scienza dell'insegnamento comprende i generali principii, onde vien retta ciascuna disciplina, ed i diversi metodi adoperati sia per ritrovare, sia per insegnare que' veri. Ora noi non ci dissimuliamo la difficoltà di quest'opera tra noi. I nostri maestri in genere hanno un grave difetto il quale basta esso solo a rendere un uomo spregevole, ch'è quello acquetarsi non difficilmente alle dottrine imparate, e rimanersi inerti, quasi acqua stagnante, in quel medesimo circolo, per modo che ripetendo sempre lo stesso per materiale abitudine, finiscono col trasmutare quasi in mestiere questa nobilissima arte. Lo scopo della scuola Normale è di porre efficace compenso a questo gravissimo male. E se si vogliono davvero ristaurare gli studii, non debbe lasciarsi indietro cosa alcuna per venire a capo di questa difficile impresa. La Commissione avvisa che ciò

ottenendo, si sarà arrecata grande utilità non solo, alla mente, ma ancora al cuore. Perocchè i maestri, affaticandosi di continuo, e meditando sull'obbietto de' loro studi, prendono amore a quello ch'ei pensano: s'egli è vero che i nostri pensieri li amiamo come i nostri figliuoli: e sorge in essi quell'amore all'infanzia che rende venerabili il Pestalozzi e l'Aporti, i quali per mezzo del cuore si aprono la via all'intelletto de' loro discepoli. Così preparati nel secondo anno, possono nel terzo a un tempo medesimo apprendere i loro doveri dal maestro di Pedagogia e metterli in pratiche nelle scuole primarie.

Il maestro di Pedagogia è il Direttore delle scuole. Di quanto momento sia la buona scelta del Direttore, non è uopo che sia dimostrato. Dimandava il Cousin al Direttore della scuola normale di Potsdam, che gli mostrasse il regolamento. Il regolamento son io, rispose il Direttore sorridendo. In effetti tutt'i regolamenti son vani, e le scuole meglio ordinate non danno che assai scarso frutto, ove si erri nella scelta del Direttore, anima e vita della scuola.

La Commissione confida che V. E. accoglierà benignamente questo progetto, ed è persuasa ch'Ella porrà ogni sua opera per introdurre tra noi una istituzione di tanta importanza.

Il Vice-Presidente

SAVERIO BALDACCHINI

Il Segretario con voto

FRANC. SAV. DE SANCTIS.

A Sua Eccellenza

*Il Ministro Segretario di Stato
di Pubblica Istruzione*

PROGETTO DI LEGGE *per le Scuole normali Primarie.*

CAPITOLO I.

Disposizione generale.

ART. 1. In ogni provincia vi sarà una scuola Normale primaria.

CAPITOLO II.

Dell'edifizio della Scuola.

2. L'edifizio dovrà contenere 1. tre sale per l'insegnamento 2. una sala per la Biblioteca 3. un'altra per conservarvi le macchine di fisica e chimica e gli oggetti di storia naturale, e farvi le opportune esperienze e dimostrazioni 4. un appartamento per il Direttore, il Bibliotecario, e gli alunni ripetitori 5. un giardino per l'esperienze agronomiche 6. ed un prato o cortile per gli esercizi ginnastici.

CAPITOLO III.

Degli Alunni.

3. Il numero degli Alunni sarà proporzionato a'bisogni della provincia, e verrà determinato in ogni anno dal Consiglio Generale di Pubblica Istruzione a proposta della Commissione Provinciale. Essi però non potranno essere più

di sessanta, eccetto la scuola di Napoli, in cui possono giungere sino a centoventi.

4. Gli alunni sono nominati dietro concorso.

5. Sono dispensati dal concorso coloro che già da tre anni sono Maestri primari pubblici, o quelli di cui si parla nell'art. 11. della legge per le scuole primarie.

6. Condizioni di ammissione al concorso sono l'età di sedici anni compiuti ed una buona morale.

7. L'esame cadrà sulle seguenti materie 1. Lingua italiana 2. elementi di geografia, cronologia, e storia 3. elementi di aritmetica e geometria. I particolari di esecuzione del concorso saranno stabiliti in uno speciale regolamento.

8. La Commissione di esame è composta de' Professori della scuola normale sotto la presidenza del Direttore di essa scuola.

9. Gli alunni sono di nomina regia a proposta del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione a cui saranno rimessi dalle Commissioni Provinciali i rispettivi processi verbali.

10. Degli alunni approvati dodici nella scuola di Napoli e sei nelle altre scuole saranno nominati Alunni ripetitori. Hanno dritto a questa nomina coloro che avranno riportato il maggior numero di punti. Ove quelli di cui si è parlato nell'articolo 5. vogliano aspirare a tal beneficio, debbono esporsi al concorso.

11. Gli Alunni ripetitori dimoreranno nello stesso edificio della scuola, ed avranno la gratificazione di ducati sei mensuali. Essi dovranno udire le ripetizioni, assistere i Professori nella correzione de' lavori, e nelle esperienze, ad esercizi scolastici, e finalmente fare tutto ciò di cui sa-

ranno richiesti da' Professori per esser di guida ed ajuto a'loro compagni.

12. L'ufficio di Alunno ripetitore durerà un anno. Coloro che nell'esame di passaggio otterranno il maggior numero di punti, saranno nominati Alunni ripetitori per l'altro anno.

13. Gli Alunni si obbligheranno in iscritto ad accettare per sei anni il posto, che sarà loro conferito nel pubblico insegnamento dopo la loro approvazione nell'esame di uscita. Con questa condizione saranno esenti dalla leva.

CAPITOLO IV.

Dell'insegnamento.

14. L'insegnamento durerà tre anni.

15. Nel primo anno s'insegnerà 1°. Gramatica Italiana ed elocuzione con analisi de' classici, ed esercizio di scrivere 2°. Elementi di Cronologia e di Geografia 3°. Elementi di Aritmetica e Geometria, Disegno Lineare, e Agrimensura 4°. Nozioni di Storia Naturale, Fisica, e Chimica principalmente per ciò che si appartiene agli usi della vita 5°. Elementi di Agricoltura 6°. Trattato de' doveri religiosi e civili, e Pedagogia 7°. Calligrafia, canto, ed esercizi ginnastici.

Lo scopo dell'insegnamento nel primo anno sarà di fare acquistare agli Alunni una conoscenza esatta delle regole, e delle nozioni speciali in ciascuna materia.

16. Nel secondo anno si rifaranno questi studi, aggiungendosi gli elementi di Storia Universale, e la Storia di Italia, e continuandosi gli esercizi di calligrafia, canto e ginnastica.

I Professori dovranno in ciascuna materia indicare i principj generali, la storia della disciplina, i metodi tenuti nell'insegnarla, e quello che è a preferire. Il Professore di lingua italiana dovrà ancora esporre i diversi metodi adoperati per l'insegnamento del leggere e dello scrivere.

17. Nel terzo anno gli Alunni dovranno sotto la scorta del Direttore o di un Professore o di un Alunno ripetitore fare da Aggiunti nelle scuole primarie con quelle norme che verranno fermate nel regolamento speciale.

Inoltre due volte la settimana continueranno i loro esercizi letterari e scientifici.

Ogni Alunno potrà nelle scuole pubbliche o private perfezionarsi in quella speciale materia, che voglia far scopo de' suoi studi, purchè gli rimangano libere le ore di occupazione per la scuola Normale. Gli Alunni della scuola Normale di Napoli saranno tenuti di studiare Didattica e Pedagogia nella Università degli studi.

18. La distribuzione delle lezioni, l'orario, ed altri particolari di esecuzione saranno indicati nel regolamento speciale.

19. Coloro che hanno inventato nuovi metodi d'insegnamento per le scuole primarie, potranno farne sperimento nella Scuola Normale di Napoli, ottenuta la debita licenza del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione. Lo sperimento sarà pubblico.

Il Consiglio Generale di Pubblica Istruzione destinerà ad assistervi uno de' suoi membri, ed il Direttore o un Professore della Scuola Normale. Costoro, compiuto l'insegnamento, ed esaminati i giovani, faranno rapporto al Consiglio sulla bontà del metodo, e de' libri ne' quali è stato messo in pratica.

CAPITOLO V.

Della Biblioteca.

20. Ogni scuola Normale avrà una Biblioteca composta delle opere più utili e nominate in ciascuna materia dell'insegnamento normale, secondo che sarà particolarmente stabilito dal Consiglio di Pubblica Istruzione.

21. La Biblioteca rimarrà aperta dalle ventidue ore fino a due ore di notte. Possono esservi ammessi gli Alunni della Scuola Normale, ed anche di altre Scuole, e i Professori Pubblici e privati. Gli altri avranno bisogno di uno speciale permesso del Direttore.

22. Ogni anno il Consiglio d'Istruzione della Scuola Normale potrà proporre l'acquisto di nuovi libri al Consiglio Generale di Pubblica Istruzione.

CAPITOLO VI.

De' Professori, del Maestro, del Bibliotecario e del Direttore.

23. I Professori saranno cinque 1.° di Lingua italiana 2.° di cronologia, geografia, e storia 3.° di Aritmetica, geometria, disegno lineare e agrimensura 4.° di Storia Naturale, Chimica, Fisica e Agricoltura 5.° de' doveri religiosi e civili e di pedagogia.

24. I Professori avranno il soldo mensile di ducati 25.

I Professori saranno di nomina regia a proposta del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione, preferendosi i

Maestri primari e gl'Ispettori distrettuali, e tenendosi presente il rapporto di cui si parla nell'art. 38 della legge per le scuole primarie. Il rapporto del Consiglio di Pubblica Istruzione, nel quale si danno le ragioni della proposta, dovrà esser pubblicato per le stampe.

25. Vi sarà un Maestro di canto, di calligrafia, ed un Maestro di Ginnastica, ciascuno col soldo mensile di ducati quindici.

26. Uno de' Professori destinato dalla Commissione provinciale sarà Bibliotecario col soprassoldo di ducati dieci. Egli dovrà dimorare nella Scuola Normale, ordinare, e custodire i libri, ed esser presente nelle ore di lettura.

27. Il Professore de' doveri religiosi e civili, e di pedagogia sarà anche il Direttore della Scuola col soprassoldo di ducati venti. Egli dovrà dimorare nella scuola, ed avrà la suprema vigilanza sull'insegnamento e sulla disciplina, facendo un rapporto mensile sull'andamento della scuola alla Commissione provinciale, con cui corrisponderà direttamente. In caso di grave mancamento de' Professori o degli Alunni sia per l'insegnamento, sia per la morale e la disciplina, esso ne scriverà alla Commissione provinciale, chiedendone la sospensione o la rimozione. La rimozione dovrà essere pronunziata con le formalità prescritte nell'art. 18 della legge per le scuole primarie.

28. Nel principio dell'anno scolastico sotto la presidenza del Direttore si riuniranno i Professori e Maestri in Consiglio d'Istruzione, prendendo i provvedimenti opportuni sul migliore andamento della scuola, che sieno di accordo con la legge ed i regolamenti. Il Consiglio d'Istruzione potrà essere straordinariamente convocato dal Direttore.

CAPITOLO VII.

Degli esami.

29. Ne' due primi anni vi sarà un esame pubblico per il passaggio da una classe all'altra: nel terzo anno vi sarà l'esame di uscita.

30. Coloro che non sono approvati rimarranno un altro anno nella stessa classe, ed ove ciò accada la seconda volta, saranno espulsi dalla scuola.

31. La Commissione di esame è composta di due Professori della Scuola Normale, e di quattro Professori dell'istruzione secondaria destinati dalla Commissione Provinciale, sotto la Presidenza del Direttore.

32. Il metodo da tenere nell'esame sarà prescritto nel regolamento speciale.

33. L'art. 13 della legge per le scuole primarie regola i dritti di coloro che sono stati approvati.

CAPITOLO VIII.

Delle spese.

34. Il comune dov'è posta la scuola Normale dee fornire l'edifizio della scuola non che tavolini, banchi, lavagne ec. Esso dee ancora provvedere, alla manutenzione dell'edifizio.

35. Il custode della Biblioteca e'l serviente sono ancora pagati dal comune.

36. Le macchine, gli oggetti di Storia Naturale, ed i libri per la Biblioteca sono a carico della cassa provinciale.

37. I Professori, il Direttore, il Bibliotecario, e gli alunni ripetitori sono a carico del tesoro.

Il Vice-Presidente

SAVERIO BALDAGCHINI

Il Segretario con voto

FRANC. SAV. DE SANCTIS

PROGETTO di legge sulla riforma dell'insegnamento
secondario.

COMMISSIONE PROVVISORIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE
Napoli 7 marzo 1849.

ECCELLENZA

La Commissione inviandole il progetto di legge di istruzione secondaria, crede utile esporle i principi sui quali esso è fondato.

1. L'istruzione secondaria esser dee preparazione non ad alcune, ma a tutte le professioni. Proteggendo le une più che le altre, avviene che la maggior parte degli uomini si volgono a quelle con grave discapito della società, la quale è bene ordinata quando vi è proporzione tra la produzione e i bisogni. Alla quale considerazione economica si aggiugne ancora una grave osservazione morale: poichè le professioni protette sono tenute volgarmente più pregiate e più onorate che le altre; stolto pregiudizio che introduce una strana aristocrazia nelle professioni, distinguendole in nobili ed ignobili. Noi crediamo al contrario che il pregio e la stima non proceda da una professione, ma dal modo onde essa è esercitata, e che debito dello stato è di proteggere ed onorare tutte ugualmente, se vuole che le forze sociali sieno tutte vive ed operose. Il fatto conferma i principi. Per il sistema tenuto finora noi ci dogliamo a ragione che i medici e gli avvocati p. e. sieno in maggior numero, che non richiede il bisogno; e che le arti e le industrie e l'agricoltura, senza di cui non è vera

prosperità nello stato, giacciono quasi abbandonate e neglette. Noi non vogliamo investigare le cagioni di questo sistema di preferenza e di esclusione: più che nella nostra storia, noi le troveremo nella storia moderna di Europa. Che se vogliamo consultar la storia de' nostri antichi, noi vi rinverremo nobili esempli ad imitare, quando Amalfi e Venezia e Genova e Pisa e Firenze, e per farla breve gl' Italiani infino al decimosesto secolo, avendo in pari onore i lavori dell'intelletto e della mano, furono potenti ed illustri non meno per gloria d'ingegno, che per maravigliosa operosità nelle industrie, ne' commerci e nelle arti. Succeduti tempi infelici, in cui fu tenuto vergogna darsi alla agricoltura ed a' negozi, ora che ne' paesi civili di Europa fu già provveduto in parte a questo gravissimo sconcio, la Commissione vede con gioia il Governo entrato già da qualche tempo in questa larghissima via: di che fa fede oltre parecchie istituzioni speciali, l'aver creato un Ministero apposito di Agricoltura e Commercio. Ma tutte le più belle istituzioni sono di assai scarso frutto, quando non sieno precedute da una solida istruzione preparatrice: al quale nobilissimo scopo mira il progetto approvato dalla Commissione.

2. Questo principio posto, è agevole a risolvere il grave problema della materia dell'insegnamento secondario. Fu un tempo che ella rimase negli angusti confini degli studj classici: nel passato secolo si corse ad un altro estremo, e le scienze positive tennero il principal luogo: ognuno conosce il saggio che ne fu fatto nelle scuole centrali fondate in Francia nel 1794. Ma ei suole sempre avvenire, secondo una legge costante dell'umano progresso, che i nuovi principj caldeggiati dapprima con superstizioso ed

esclusivo amore si spogliano a poco a poco di ciò che è in essi esagerato, e si accostano agli antichi principj, che il tempo ha purificati anch'essi e ridotti in giusti confini: così dopo lungo contrasto giugne il tempo della conciliazione e della tolleranza. Oggi le leggi e le lettere si tendono la mano, e procedono amicamente nel loro cammino, cospiranti per diverso modo ad un medesimo scopo. Si è dubitato se il loro insegnamento esser debbe simultaneo, o successivo, e quantunque la simultaneità dell'insegnamento sia adottata in quasi tutte le scuole di Europa, pure presso di noi l'istruzione pubblica è fondata sopra il contrario principio. Di che seguita che lo studio delle lettere viene compiuto, quando è appunto il tempo di continuarlo con frutto, e che quello delle scienze cominciato assai tardi non può esser fatto con la debita profondità ed estensione. In effetti non è egli a maravigliare, che i giovani sieno tolti alle lettere in quella età, nella quale snodato l'ingegno, ed apertosi il cuore agli affetti, è solo possibile che lo scrivere cessi di essere esercizio meccanico e gramaticale, e divenga arte, cioè a dire ingenua espressione del pensiero e del sentimento? E d'altra parte perchè debbe andar perduta per le scienze la prima età, nella quale se non possono esse mostrarsi in tutta la loro severità ed astrattezza possono certo presentarsi come fatti sensibili, indirizzandosi alla fantasia e alla memoria, facoltà tanto potenti in quegli anni?

Noi dunque siamo senza più per la simultaneità dell'insegnamento; ma non però pretendiamo che con la stessa profondità si abbiano ad imparare da tutti e lettere e scienze.

Ogni disciplina ha un doppio scopo, materiale e for-

male, se ci è permesso di esprimerci scolasticamente: potendosi considerare o in quanto alle cognizioni positive che essa contiene e che ne costituiscono la materia, o come mezzo di educare il cuore e la mente e di render gli animi gentili ed ornati. Ora egli è chiaro che se ad alcuni privilegiati ingegni è dato d'intendere con lo stesso zelo e col medesimo frutto a studj di diversa natura, l'istruzione pubblica che mira alla universalità de' cittadini, dee restringere in giusti termini l'insegnamento. Certo per tutte le professioni è mestieri, che si sappia di lettere, quanto è bastevole per esprimere con correzione e chiarezza i propri pensieri; e che si abbiano certe nozioni elementari di alcune scienze positive. Ma d'altra parte ei ci ha professioni, come quelle che diconsi liberali, nelle quali se lo studio delle lettere vuol esser condotto molto avanti; le matematiche sono come ragione pratica, acconce soprattutto ad avvezzare i giovani alla precisione ed all'ordine delle idee, due qualità rarissime, spesso desiderabili secondo l'avviso di un egregio prosatore moderno negl'Italiani scrittori. Per le altre professioni è il contrario, costituendo le matematiche come la sostanza dell'insegnamento, e dovendo le lettere continuarsi a studiare come mezzo di ornamento di gentilezza e di educazione. Su questi principj è fondata la divisione che noi proponiamo dell'insegnamento che succede agli studj elementari in superiore e speciale. Ma vi è uno studio, in che questo doppio insegnamento s'incontra, l'istruzione religiosa e civile, sia come scienza, sia come pratica educazione: chè gli studj educativi non sono indiritti a questa o a quella professione, ma all'uomo in genere, e se è lecito di dividere gli uomini in più e meno istruiti, è un pensiero di lesa umanità volerli partire in più e meno educati.

3. Noi non ragioneremo distesamente dell'ordine e del metodo d'insegnamento, dovendo compiutamente trattarne in un regolamento speciale. Diremo solo che qui è la parte più grave e malagevole del nostro lavoro: dovendosi gli studî classici ristaurare e vivificare, avviare e meglio ordinare gli studî italiani, e gli storici del tutto creare. Questi studî secondo il nuovo ordinamento che noi proponiamo, procedono di pari passo infino all'ultimo anno, non potendo approvare che l'insegnamento sia diviso in corsi principali e accessori come pur si fa in molte scuole di Europa, e ch'è peggio ancora, che la lingua italiana e la storia sieno considerate come corsi accessori: sistema barbaro, che basterebbe esso solo ad attestare in quale basso stato noi troviamo la pubblica istruzione. Quanto alle italiane lettere, non ci è oramai più alcuno che non desideri di vederle rifiorire nelle nostre scuole; di che non possiamo pensare, senza rammemorar tristamente la grave perdita di Basilio Puoti, che tanto caldeggiò e promosse tra noi i buoni studî. Nè di minor momento sono gli studî storici accompagnati dalla geografia e cronologia, quasi affatto trasandati fra noi. I quali studî hanno acquistata maggiore importanza a questi nostri tempi: perocchè l'indole propria e distintiva del nostro secolo ci sembra riposta principalmente nel collegamento delle idee e de' fatti, della filosofia e della storia, per modo che le scienze, uscite una volta dalle regole, dagli aforismi, e dagli articoli, hanno preso per principio e base la filosofia, e per pruova e dimostrazione la storia; onde è agevole spiegare perchè la parte storica e filosofica tengano così principal luogo nelle scienze moderne. Senza fortissimi studî storici si va adunque mal preparati alle scienze: e aggiungeremo senza severi studî di

mitologia ed archeologia. Egli è vero che ci ha alcuni, i quali faranno mal viso a queste nostre parole, e che chiamano questi studj anticaglie e pedanterie: e tali sono, ove servano a vanità ed erudizione. Se non che la mitologia e l'archeologia non vanno studiate per sè medesime, ma di accordo ed in corrispondenza degli studj storici, dovendosi considerare come fiaccola della storia, anzi come storia anche essa; se egli è vero che debito dello storico non è di narrar solo que' fatti, che diconsi avvenimenti o azioni, e sono quasi la parte sensibile ed esterna di un popolo, ma quelli ancora che ne costituiscono l'anima o la vita interiore, cioè a dire la religione e i costumi, e i pensieri e gli affetti, e in una parola la civiltà.

Nè in men tristo stato è lo studio delle scienze positive, delle quali alcune non sono affatto insegnate nelle nostre pubbliche scuole, e le altre s' insegnano con metodi già condannati dalla ragione e dalla esperienza. Certo nel nostro ordinamento di studj le matematiche non sono condotte al massimo punto di altezza; ma noi siam certi, che di esse si saprà tanto, quanto basti all' esercizio di alcuni mestieri ed industrie nelle provincie, ed a preparare coloro che mirano più alto a maggiori studj, ove mai la fondazione di un Conservatorio di arti e mestieri in Napoli non rimanga un vano desiderio de' buoni.

Non vi ha dunque nell' insegnamento corsi accessori, e neppure sotto questo nome comprender possiamo le Belle arti, le quali non più una mera formalità esser debbono nelle nostre scuole, ma esercitazione assidua, che educi gli animi a gentilezza, e renda leggiadri e robusti i corpi. Nè tacer vogliamo che con grande maraviglia abbiamo veduto tra le belle arti compresa la lingua francese così male

e così poco studiata, la quale non può essere studio accessorio nelle scuole, ove non vogliamo aver nota di uomini poco colti e gentili.

4. Non minor cura la Commissione ha rivolto alla disciplina. Dimostrare che le pene corporali e degradanti debbono esser vietate, che mezzo di educazione esser deggiono i premi più che le pene, che il principio del dovere e dell'onore è il solo mezzo efficace di premiare e di punire, è grazie alla civiltà de' tempi un dimostrare assiomi. Troppo si è disputato di principî: di fatti oggi è principalmente mestieri. Riprensione e lode: ecco la pena e il premio che noi proponiamo. Ben sappiamo che adoperate spesso e senza prudenza esse non hanno efficacia ne' giovani: e perciò noi le conduciamo per tali gradazioni, che traggono diverso valore dalle persone e dal luogo; di maniera che i giovani dalla sola presenza de' loro compagni si trovino a poco a poco al cospetto di tutta intera una città, avvezzandosi di buon'ora a desiderare la stima de' loro cittadini, ed a temere e rispettare la pubblica opinione. Di maggior premio sono rimeritati coloro, che negli studi avanzano i loro compagni; essendo ben giusto, che una parte di quelle piazze franche che talora si danno al più fortunato, o al più favorito, sieno la ricompensa dell'applicazione e del profitto. Nè così facendo la Commissione ha in animo di pagare il merito, chè disonesta cosa è rendere l'interesse stimolo e sprone a ben fare; ma ella ha voluto che i giovani nella scuola abbiano come una piccola immagine del mondo, nel quale debbono un giorno trovarsi, imparando come la fatica traesi dietro la stima de' buoni ed una onesta agiatezza. Di altra sorte esser debbono i premi della virtù: chè la virtù non si paga, ed ei

bisogna assuefare gli uomini a sperare il premio della loro virtù fuori di questa terra. Le medaglie che noi proponiamo in premio della buona condotta, sono memoria durabile della pubblica stima, la quale sia efficace stimolo ai giovani a perseverare nel buon cammino, e grave rimprovero a chi per sua mala ventura se ne sia dipartito. Nè senza premio la straordinaria virtù dee rimanere: e noi lo proponiamo delicato e gentile, come delicate e gentili sono le azioni, che intendiamo rimeritare. Brutta ipocrisia è virtù, quando muove da segreta speranza di materiale guadagno: ma certo se la virtù spontanea è rara, nobile incitamento a bene operare è il diletto pensiero di arrecare ai poveri del paese natio sollievo e conforto. Dappoichè la beneficenza è anch'essa virtù, e tra le più rare e sublimi: e noi ci vagliamo di una virtù, come di mezzo e di scala alle altre.

5. Ma tutto è nulla, ove non si provveda alla buona scelta delle persone a cui il nuovo ordine di cose venga affidato. A noi è mestieri di educatori e di professori.

Gli educatori sono presso di noi chiamati Prefetti, istituzione assurda, carriera senza principio e senza fine, alla quale coloro solamente si gittano, che per la mediocrità dell'ingegno non hanno altra speranza di trarre innanzi la vita.

Noi abbiamo voluto cancellarne perfino il nome.

L'educatore per noi ha la stessa importanza de' Professori, anzi è professore anch'esso, come quello che dopo severo esame, ha acquistato già il dritto di essere Professore: e ad esercitare il Professorato ei si prepara con questo nobile noviziato, facendosi guida e scorta de' giovani, che dovrà ammaestrare un giorno. Così egli convivendo

con loro, ed avvezzandosi ad intenderne i desiderj e gli affetti ed a studiarne l'indole e le diverse attitudini, sarà loro compagno ed amico prima ancora di esser loro maestro. Nè alcuna cosa ci pare più acconcia a destare nell'animo de' professori quell'amore della gioventù, senza il quale l'insegnamento è esercizio meccanico e pedantesco. E a noi è avviso, che quel professore il quale non abbia altra corrispondenza co' giovani che quel legale intrattenimento, che dicesi lezione, rassomiglia ad un Capitano, il quale non abbia altra pratica e conoscenza de' suoi soldati, che ne' militari esercizi.

Nella legge sulla scuola normale d'istruzione secondaria noi proporremo i mezzi di aver professori abili al nuovo insegnamento.

Riserbandoci a determinare con severità i loro doveri, noi fin da ora abbiamo voluto stabilire i loro diritti.

Perocchè se da un canto noi abbiamo a dolerci di loro, non è men vero, che in troppo poca considerazione noi abbiamo tenuto quest'ordine di cittadini. In effetti il Professorato non sarà mai una seria istituzione nel nostro paese, ove non sia collocato in altissimo luogo, che gli concilii riverenza ed ossequio. A perdere un uomo basta menomargli la stima, ed una classe di cittadini dispreziata diviene dispregevole. Ond'è che noi ci siamo mostrati sollecciti di proporre alcuni provvedimenti, per i quali la loro condizione sia renduta migliore e rilevata la loro dignità ed indipendenza.

6. Resta che si parli della parte governativa. Il sistema presente ha tre difetti: la centralità assoluta, la riunione di tutt'i poteri in un uomo solo chiamato Rettore, e la poca o niuna vigilanza.

I danni della centralità assoluta sono stati già da noi indicati nel rapporto sull'istruzione primaria: aggiugnere-
mo solamente che forse è questa la principal cagione, per
la quale l'istruzione nelle provincie è squallida ed abban-
donata. Ad ovviare a questo, oltre la Commissione Pro-
vinciale di P. I., sulla quale ci riserbiamo di presentare
un progetto di Legge, noi proponiamo un Consiglio d'istru-
zione composto de' Professori della scuola. Noi così rendia-
mo debita testimonianza di stima a' Professori, e in luogo
di farne degli uomini passivi che ricevono ed eseguono or-
dini, noi ci gioviamo della loro probità, e de' loro consigli
ed esperienza. Nè è a temere che lo spirito di classe possa
a poco a poco condurre ad un vero monopolio e privilegio,
essendo esso sottoposto alla Commissione Provinciale, ove
essi sono rappresentati senza costituirne la maggioranza.

Di gravi inconvenienti è cagione l'affidare ad un solo
uomo l'amministrazione, l'istruzione, e la disciplina. La-
sciamo stare che ciascuno di questi tre uffici è di sì grave
momento, che può appena esser bene esercitato da un so-
lo. L'esperienza insegna che il rettore non ha tanta auto-
rità morale da poter esser capo de' professori; e noi siamo
di credere che a questo fine meglio risponder possa un Di-
rettore di studi scelto da loro e tra loro. Al rettore come
è considerato al presente, può esser bene commessa l'edu-
cazione de' giovani, ma noi non vogliamo che sia a lui con-
fidata la parte amministrativa. Disdicevole è alla sua di-
gnità e decoro, che i giovani a' quali egli esser debbe esem-
pio di virtù vivo e parlante, ove sieno malamente trattati,
possano entrare in sospetto della sua integrità. Noi gli con-
serviamo il diritto più bello di usar vigilanza, perchè sia
provveduto a tutt'i bisogni de' giovani, che sono i suoi fi-

gliuoli, e perchè l'eonomo a cui è affidata l'amministrazione, adempia esattamente al suo debito.

Ma non vi è ordine tanto perfetto di cose che non abbia a rilassarsi, ove non sia stretta ed assidua vigilanza, la quale avremmo voluto tutta affidare a' padri di famiglia.

E certo lo scopo ideale a cui dee mirare lo stato è di aver l'occhio a quel tempo, in cui l'istruzione possa emanciparsi dalla pubblica tutela, ed esser lasciata in mano ai padri di famiglia. Ma le buone leggi se non debbono affrettar l'avvenire, debbono prepararlo, e contener quasi il germe delle istituzioni future. E però noi ci pensiamo che negare a' padri di famiglia ogni ingerenza nella educazione de' loro figliuoli debba allettare in essi quella inerzia colpevole, di cui bene a ragione ci lamentiamo, e però proponiamo che sia da loro eletto un Consiglio di amministrazione, e di disciplina, con attribuzioni e poteri speciali, non altrimenti che fu da noi stabilito nella legge sull'istruzione primaria.

Ma non possiamo parimente commettere a loro la suprema vigilanza dell'insegnamento, al quale perchè sia serbata l'unità degli studj, dee poter solo provveder la Commissione Centrale. Per adempiere questo ufficio ei ha mestieri di Esaminatori ed Ispettori, i quali non possono essere scelti tra professori senza fare gli uomini giudici e parte ad un tempo. Il perchè noi ci vagliamo de' professori Emeriti, i quali se non possono esser più acconci all'insegnamento, possono per alcun tempo ancora prestare utile servizio allo stato. La loro età, la lunga esperienza, il provato sapere e l'esser lontani da quelle volgari passioni, che ingenera nell'uomo l'esercizio dello stesso mestiere, c'inducono speranza che gli esami non saranno più una vana formalità, nè l'ispezione una inutile spesa. *

Noi stimiamo che senza entrare in particolari il fin qui detto basti perchè si abbia un chiaro concetto della legge, che noi presentiamo a V. E. confidando ch'Ella farà ogni sua opera, perchè il nostro paese sia presto dotato di istituzioni, che con giusta impazienza attende.

Il Vice-Presidente

SAVERIO BALDACCHINI

Il Segretario con voto

FRANC. SAV. DE SANCTIS

A Sua Eccellenza

*Il Ministro Segretario di Stato
di Pubblica Istruzione*

PROGETTO DI LEGGE *per le Scuole Secondarie.*

PARTE PRIMA

DELLA SCUOLA

CAPITOLO I.

Disposizione Generale.

ART. 1. In ogni Capoluogo di Provincia vi sarà una scuola di Istruzione secondaria.

La Commissione Centrale di Pubblica Istruzione può permettere la fondazione di altre scuole secondarie in una provincia con tutto o parte dell'insegnamento secondo la proposta e il disegno della Commissione Provinciale.

CAPITOLO II.

Degli alunni.

2. Per essere ammesso alla scuola secondaria si richiede l'età di 10 a 12 anni ed un esame sulle materie dell'istruzione primaria inferiore.

3. Per essere ammesso alla 2.^a classe si richiede l'età di 11 a 13 anni, e l'esame corrispondente.

4. Per l'ammissione alla 1.^a classe dell'insegnamento

superiore o speciale si richiede l'età di 12 a 14 anni e l'esame corrispondente.

5. Per essere ammesso alla 2.^a classe dell'insegnamento superiore o speciale si richiede l'età di 13 a 15 anni e l'esame corrispondente.

6. Per essere ammesso alla 3.^a classe dell'insegnamento superiore o speciale si richiede l'età almeno di 14 anni, ed alla 4.^a classe almeno l'età di 15 anni con l'esame corrispondente.

7. Gli alunni porteranno un distintivo che sarà stabilito nel regolamento.

CAPITOLO III.

Dell'insegnamento.

8. L'insegnamento è elementare, superiore, speciale.

9. L'insegnamento elementare dura due anni e comprende le seguenti lezioni.

1.^a CLASSE.

1. Grammatica e lingua italiana, grammatica e lingua latina, esercizi corrispondenti.

2. Elementi di geografia e cronologia, esercizi.

3. Aritmetica pratica, esercizi.

4. Elementi di storia naturale, esercizi.

5. Storia del vecchio testamento, dottrina cristiana, doveri di buona creanza.

6. Calligrafia e Disegno.

2.^a CLASSE.

1. Grammatica e lingua italiana — Grammatica e lingua latina , esercizi.

2. Geografia naturale, elementi di storia universale , esercizi.

3. Aritmetica pratica, esercizi.

4. Elementi di Storia naturale, esercizi.

5. Storia del nuovo testamento — Catechismo religioso.

6. Calligrafia e disegno.

10. L'insegnamento superiore dura 4 anni, e comprende le seguenti lezioni.

1.^a CLASSE.

1. Ripetizione della grammatica italiana e latina con gli esercizi corrispondenti.

2. Grammatica greca, esercizi.

3. Storia antica, specialmente greca con l'insegnamento geografico, mitologico, ed archeologico corrispondente.

4. Aritmetica pratica-calcolo a memoria ed altri esercizi.

5. Elementi di storia Ecclesiastica, morale Evangelica.

2.^a CLASSE.

1. Dell'elocuzione e dello stile-versificazione italiana e latina, esercizi.

2. Grammatica greca, esercizi.
3. Storia antica, specialmente romana con l'insegnamento geografico, mitologico, ed archeologico corrispondente.
4. Elementi di aritmetica ragionata, geometria piana e solida.
5. Catechismo sociale.

3.^a CLASSE.

1. Rettorica e poetica, esercizi corrispondenti in italiano e latino-esercizi di declamazione.
2. Lingua greca, esercizi.
3. Storia moderna con l'insegnamento geografico corrispondente.
4. Elementi di Algebra e trigonometria, e principali proprietà delle curve di secondo ordine.
5. Filosofia razionale, Verità della religione cristiana.
6. Grammatica francese, esercizi.
7. Conferenze su' doveri dell'uomo.

4.^a CLASSE.

1. Rettorica e poetica, storia della letteratura specialmente italiana-esercizi in italiano e in latino-esercizi di declamazione.
2. Lingua greca, esercizi.
3. Storia d'Italia con l'insegnamento geografico corrispondente.
4. Elementi di fisica e chimica, geografia matematica.
5. Filosofia morale, dritto pubblico ed internazionale.

6. Lingua francese, esercizi.

7. Conferenze su'doveri dell'uomo.

11. Coloro che si addicono a quelle professioni per le quali non si richiede l'esame di latino e di greco, compiuto l'insegnamento elementare, passeranno all'insegnamento speciale.

12. L'insegnamento speciale dura quattro anni e comprende le seguenti lezioni.

1.^a CLASSE.

1. Grammatica italiana e latina, esercizi.

2. Aritmetica ragionata, tenuta de' libri in partita doppia e semplice con le prime applicazioni alle arti.

3. Geografia politica, storia d'Italia.

4. Storia naturale.

5. Elementi di storia Ecclesiastica, morale Evangelica.

6. Disegno.

2.^a CLASSE.

1. Lingua italiana, esercizi traduzione dal latino.

2. Algebra, trigonometria, geometria descrittiva, applicazione alle arti.

3. Geografia statistica e commerciale, storia d'Italia.

4. Storia naturale.

5. Catechismo sociale.

6. Disegno.

3.^a CLASSE.

1. Lingua italiana-esercizi-traduzione dal latino.
2. Fisico-chimica applicata alle arti.
3. Principali proprietà delle curve di secondo ordine e meccanica applicata alle arti.
4. Lingua francese, esercizi.
5. Lingua inglese, esercizi.
6. Filosofia razionale, Verità della religione cristiana.
7. Conferenze su' doveri dell' uomo.
8. Disegno.

4.^a CLASSE.

1. Lingua italiana, esercizi-traduzione dal latino.
2. Meccanica applicata alle arti.
3. Fisico-chimica applicata alle arti.
4. Agronomia teoretica e pratica.
5. Lingua francese, esercizi.
6. Lingua inglese, esercizi.
7. Filosofia morale, dritto pubblico ed internazionale.
8. Conferenze su' doveri dell' uomo.
9. Disegno.
13. Vi saranno oltre delle lezioni dette avanti, lezioni di musica, di ballo, e di scherma, ed esercizi ginnastici e militari comuni a tutto l' insegnamento secondario.
14. I libri de' quali si farà uso debbono essere scelti nell' elenco approvato annualmente dalla Commissione Centrale di Pubblica Istruzione.
15. Un regolamento speciale stabilirà i particolari di ese-

cuzione, e gli esercizi, e gli sperimenti che debbono accompagnare le lezioni.

CAPITOLO IV.

Degl' Istitutori, maestri, e professori.

16. Per l'insegnamento elementare vi sarà:

1. Un istitutore di grammatica italiana e latina.
2. Un istitutore di geografia, cronologia e storia.
3. Un istitutore di storia naturale.
4. Un istitutore dell'insegnamento religioso e di aritmetica pratica, sacerdote.
5. Un maestro di disegno.
6. Un maestro di calligrafia.

Gl'istitutori ed i maestri faranno due lezioni, una agli alunni del primo anno, l'altra agli alunni del secondo anno.

17. Per l'insegnamento superiore e speciale vi sarà:

1. Un professore di lingua italiana e latina e di storia antica per la prima e seconda classe dell'insegnamento superiore.
2. Un professore di letteratura italiana e latina per le altre due classi dell'insegnamento superiore.
3. Un professore di lettere italiane e latine per le quattro classi dell'insegnamento speciale.
4. Un professore di geografia e storia moderna per le prime due classi dell'insegnamento speciale, e per le due ultime dell'insegnamento superiore.
5. Un professore di lingua greca per le quattro classi dell'insegnamento superiore.
6. Un professore di lingua francese per le due ultime classi riunite dell'insegnamento superiore e speciale.

7. Un professore di lingua inglese per le due ultime classi dell'insegnamento speciale.

8. Un professore di matematica per la seconda e terza classe dell'insegnamento superiore.

9. Un professore di fisica e chimica per la quarta classe dell'insegnamento superiore, e per le due ultime classi dell'insegnamento speciale.

10. Un professore di matematica per le due prime classi dell'insegnamento speciale.

11. Un professore di meccanica per le due ultime classi dell'insegnamento speciale.

12. Un professore di storia naturale per le due prime classi dell'insegnamento speciale.

13. Un professore di agronomia e di botanica per la quarta classe dell'insegnamento speciale.

14. Un professore di filosofia razionale e morale per le due ultime classi dell'insegnamento superiore e speciale.

15. Un professore de' doveri dell'uomo, per le quattro classi riunite dell'insegnamento superiore e speciale.

18. Vi saranno cinque maestri, di musica, di scherma, di ballo, di disegno e di ginnastica.

19. Quattro Istitutori, due per le lettere e due per le scienze, hanno il carico di sostituire i maestri temporaneamente assenti.

20. Nella legge sulla scuola secondaria normale saranno stabilite le norme per la nomina de' Professori Istitutori, e Maestri. Un Istitutore è di dritto Professore dopo un esercizio lodevole di due anni.

21. A' Professori è vietato di tenere scuola privata. Non possono esercitare alcuno ufficio senza l'espressa facoltà della Commissione Centrale, la quale non dovrà loro con-

cederlo, ove l'ufficio sia incompatibile con la dignità o con le occupazioni dell'insegnamento.

22. I Professori son tutti eguali di dignità e di soldo.

Gl'Istitutori son tutti eguali di dignità e di soldo.

I Maestri son tutti eguali di dignità e di soldo.

23. Nelle pubbliche funzioni il posto de' Professori viene immediatamente appresso a quello de' magistrati del Tribunale Civile, succedono dopo gl'Istitutori ed indi i Maestri.

L'ordine tra essi viene determinato dall'età di servizio.

24. Gl'Istitutori, maestri e professori porteranno nella scuola e nelle pubbliche funzioni un distintivo particolare, che sarà stabilito nel regolamento.

25. Il soldo degl'Istitutori è di duc. 15 mensuali.

Essi hanno vitto ed abitazione nel convitto.

26. Il soldo dei Maestri è di duc. 15 mensuali.

27. Il soldo de' Professori è di duc. 30 mensuali.

28. I Professori ed i Maestri dopo trent'anni di servizio dismettono l'esercizio dello insegnamento, ed assumono l'ufficio di esaminatori con lo stesso soldo. Dopo altri dieci anni hanno dritto al ritiro assoluto.

29. Gl'Istitutori, i Professori e i Maestri possono essere sospesi dalla Commissione Provinciale, dietro il rapporto del Direttore, facendosene relazione alla Commissione Centrale, la quale dovrà determinare il tempo della sospensione. Dietro il rapporto della Commissione Provinciale, o di uno de' due Ispettori, la Commissione Centrale può traslocarli, ed in casi gravissimi anche rimuoverli.

30. La rimozione non può aver luogo, se non udita la parte, ed in forma di sentenza, pubblicandosi per le stampe il giudizio, ove ciò sia richiesto dalla parte.

CAPITOLO V.

Della Direzione, Ispezione, e Consiglio d' Istruzione.

31. Il governo della scuola secondaria tanto per l'istruzione, quanto per la disciplina è affidato al Direttore.

32. Il Direttore viene scelto dal Consiglio d' Istruzione a maggioranza di voti tra i Professori della scuola, che abbiano esercitato l'insegnamento per cinque anni almeno.

L'ufficio di Direttore dura tre anni. La Commissione Centrale può confermarlo nell'ufficio di tre in tre anni.

33. Il Direttore continuerà nell'esercizio della sua lezione. Egli avrà un soprassoldo di duc. 15 mensuali.

34. Il Direttore è investito dell'autorità esecutiva di ogni legge e regolamento riguardante la scuola. Egli fa ancora eseguire tutto ciò che viene stabilito dal Consiglio d' Istruzione.

35. Ogni giorno esamina i rapporti de' Professori, Istitutori e Maestri, vi appone le sue osservazioni, e le sottoscrive.

36. Al termine di ogni mese trasmette alla Commissione Provinciale un rapporto sulla condotta, e sul profitto degli alunni cavato da' rapporti giornalieri. Farà anche un rapporto mensile sulla condotta di tutt' i funzionari da lui dipendenti.

37. In ogni trimestre egli trasmetterà a' padri di famiglia un rapporto sulla condotta e sul profitto de' loro figliuoli.

38. Il Consiglio d' Istruzione è composto degli Istitutori,.

professori, e maestri di scuola sotto la presidenza del Direttore. Il Segretario sarà eletto a maggioranza di voti.

39. Il Segretario farà compilare su' rapporti giornalieri il rapporto del mese, e del trimestre, di cui si è parlato negli art. 30 e 31.

40. Il Consiglio d'Istruzione si riunisce in ogni principio di mese, salvo i casi straordinari.

41. Il Consiglio d'Istruzione può prendere tutt' i provvedimenti che crede utili per la disciplina ed istruzione, purchè non sieno contro alle leggi ed a' regolamenti, comunicando le sue deliberazioni alla Commissione Provinciale.

42. Esso può proporre alla Commissione Provinciale delle modificazioni a' regolamenti, per cagioni locali e temporanee.

43. In ogni Capoluogo di provincia risiederanno due Ispettori, uno per le scienze, ed un altro per le lettere, che corrisponderanno direttamente con la Commissione Centrale.

44. Gl'Ispettori saranno scelti tra i Professori emeriti, e proposti dalla Commissione Centrale, tenendo presenti i rapporti annuali sulla condotta e sul merito de'Professori.

45. Gl'Ispettori avranno il soldo mensile di duc. 40, compreso lo stipendio, che loro spetta come professori emeriti.

46. Gl'Ispettori saranno tenuti di visitare le scuole almeno due volte la settimana. Alla fine del mese, il giorno che sarà Consiglio d'Istruzione, esamineranno essi soli gli alunni. Trasmetteranno in ogni mese alla Commissione Centrale un rapporto dove indicheranno il risultamento, tanto dell'esame mensile quanto di ciascuna lor visita.

47. Gl'Ispettori rispondono alla Commissione Centrale del buono andamento dell'Istruzione specialmente per ciò che riguarda l'unità dell'insegnamento.

48. Essi sono essenzialmente amovibili.

CAPITOLO VI.

Della Biblioteca e de' Gabinetti.

49. In ogni scuola secondaria vi sarà una biblioteca composta delle opere più notabili d'insegnamento secondario.

50. La biblioteca è pubblica. Essa è aperta dalle ore 23 infino a due ore di notte.

51. La Commissione Centrale darà ad uno de' Professori il carico di bibliotecario, tenendo presente il rapporto annuale sulla condotta, e sul merito de' Professori. Egli avrà il soprassoldo di duc. 10.

52. Il bibliotecario è eletto per due anni. Esso può essere confermato, o surrogato da altri secondo la natura del rapporto annuale.

53. Il bibliotecario ordina i libri, ed i cataloghi, ed è presente nelle ore di lettura.

54. In ogni scuola secondaria vi sarà un orto agrario, un gabinetto di fisica, ed un altro di chimica, e d'istoria naturale. Questi gabinetti debbono avere macchine ed oggetti quanto basti per un'istruzione secondaria. I Professori del rispettivo insegnamento ne saranno i Direttori. I particolari di esecuzione saranno stabiliti nel regolamento.

CAPITOLO VII.

Del servizio della scuola.

55. In ogni scuola secondaria vi sarà uno scribente, un barandiere, un custode de' gabinetti, un giardiniere, un violinista, due uscieri, ed uno scribente, nominati tutti dal Consiglio d'Istruzione direttamente.

56. Lo scribente avrà il soldo di duc. 10 mensuali e dipenderà dal Direttore e dal Segretario.

57. Il barandiere ha il soldo mensile di duc. 6 e dipende dal bibliotecario.

58. Il custode de' gabinetti ha duc. 10 mensuali col carico di prestare i servizi manuali negli esperimenti, e di tenere forbite le macchine, ed ordinati gli oggetti di ciascun gabinetto.

59. Il giardiniere ha il soldo di duc. 10 mensuali.

60. Il violinista ha duc. 4 mensuali.

61. Gli uscieri hanno il soldo mensile di duc. 8 e dipendono dal Direttore, e da' Professori. Essi hanno ancora il carico di distribuire i libri ed assistere gli studiosi nella biblioteca. Essi vestono una divisa particolare.

62. Il serviente ha duc. 4 mensuali.

CAPITOLO VIII.

Della disciplina della scuola.

63. La scuola rimane aperta dalle 7 e 1/2 sino alle 12 la mattina, e dalle 21 sino alle 23 ore nel vespro.

Append.

5.

64. Il sabato termina alle 23 e 1/2. Nella ultima mezz'ora si farà lettura in presenza degli alunni e de' Professori di que' rapporti giornalieri, che il Direttore stima di dover pubblicare.

65. Il giovedì è feria. La mattina però avranno luogo esercitazioni scientifiche, letterarie, e di belle arti, come sarà stabilito nel regolamento.

66. La domenica è consacrata a' doveri religiosi di cui rimane la cura al Direttore spirituale.

67. Alle 7 e 1/2 gli alunni debbono trovarsi nella scuola. Il Direttore dopo l'appello nominale farà recitare una preghiera religiosa, e disporre ciò che è mestieri per l'insegnamento.

68. Le assenze debbono essere giustificate da una lettera al Direttore del padre di famiglia, o di chi ne sostiene le veci. Ove l'assenza non sia giustificata per una settimana, se ne renderà partecipe la famiglia, e continuando l'assenza per l'altra settimana, l'alunno è di dritto escluso dalla scuola. Egli non può essere riammesso, se non l'anno appresso e dopo un nuovo esame di ammissione.

69. Durante la lezione, il Professore riunisce in sè tutte le facoltà del Direttore, salvo il debito d'informarlo in un rapporto giornaliero de' provvedimenti da lui presi.

70. Le pene corporali e degradanti sono vietate.

71. La forza morale del Professore dovrà essere il mezzo principale di mantenere la disciplina. Egli dovrà far uso di tutt'i modi dettati dalla prudenza prima di punire.

72. Per i falli abituali di irrequisitezza e di negligenza vi saranno le seguenti punizioni:

1. Un'ammonizione verbale nella scuola.

2. Una riprensione di cui si farà menzione nel rapporto giornaliero.

3. Una riprensione scritta dal Professore e letta secondo che è detto nell'art. 64.

4. Trasmissione alla Commissione Provinciale di questa riprensione scritta.

5. Partecipazione alla famiglia della condotta dell'alunno per parte della Commissione Provinciale.

6. Riprensione in presenza della Commissione Provinciale.

7. Espulsione temporanea.

8. Espulsione definitiva.

73. L'applicazione di queste pene verrà stabilita nel regolamento. L'espulsione non può essere pronunziata che dalla Commissione Provinciale.

74. In caso di grave mancamento il Direttore consultati i Professori della classe a cui appartiene l'alunno può pronunziare la sua espulsione temporanea col riferirne alla Commissione Provinciale.

75. Per la buona condotta abituale vi saranno i seguenti premi.

1. Una lode verbale.

2. Una lode di cui si farà menzione nel rapporto giornaliero.

3. Una lode scritta fatta da un alunno della classe superiore e letta secondo l'art. 64.

4. L'incarico di scrivere una lode ad un alunno della classe inferiore.

5. Una lode scritta dal Professore e letta secondo l'articolo 64.

6. Trasmissione di questa lode scritta alla Commissione Provinciale.

7. Partecipazione alla famiglia della buona condotta dell'alunno.

8. Encomio dell' alunno in presenza della Commissione Provinciale.

9. Lode pubblica dopo gli esami di ripetizione o di passaggio.

10. Premio di buona condotta.

76. In caso di una bella azione, che attesti nell' alunno un animo ben formato, la Commissione Provinciale, ove l' importanza del fatto il richiegga, può far rapporto alla Commissione Centrale. La Commissione Centrale alla fine dell' anno pubblicherà questi rapporti della Commissione Provinciale nel giornale dello stato, scegliendo tra i giovani lodati tre che le parranno degni di maggior lode. A ciascuno di essi sarà concesso in premio, che una somma di dugento ducati sia distribuita a' poveri del suo paese: la quale distribuzione sarà fatta da lui stesso in Chiesa nell' ultima domenica di ottobre con quella ripartizione che verrà stabilita dal corpo municipale. La Commissione Centrale ne darà con suo ufficio partecipazione al giovine premiato.

CAPITOLO IX.

Degli esami.

77. Vi saranno tre specie di esami, di ammissione, di ripetizione, di passaggio o di uscita.

78. Ogni Commissione di esame è preseduta dal Direttore, e vi saranno presenti quattro membri almeno della Commissione Provinciale. Negli esami di passaggio o di uscita saranno invitati ad intervenire i professori pubblici e privati; le principali autorità amministrative e giudizia-

rie, le persone più notabili del Capoluogo e le famiglie degli alunni.

79. Ogni esame è pubblico.

80. La Commissione dell'esame di ammissione è composta di due Ispettori di due Esaminatori scelti dalla Commissione Centrale in ogni anno, e di Professori di ciascuna classe secondo le materie dell'esame.

81. L'esame di ammissione ha luogo nel mese di novembre, dopo il quale non si ricevono più alunni.

82. La Commissione dell'esame di ammissione è composta di un ispettore, del professore della classe superiore a quella che viene esaminata, e di professori scelti ogni anno dal consiglio d'istruzione, due per le lettere e due per le scienze. Vi sarà presente il professore della classe esaminata, non che il corpo degli esaminatori.

83. L'esame di ripetizione si fa nella seconda metà del mese di aprile.

84. Compiuti gli esami di ripetizione, vi sarà l'ultima domenica di aprile una pubblica solennità nella chiesa della scuola invitandovi tutte le persone delle quali si parla nell'articolo 78. Dopo gli uffici religiosi, il Direttore leggerà un discorso, che sarà come la storia del semestre. Indi il Direttore darà egli stesso il premio di buona condotta di cui si parla nell'articolo seguente, e farà onorata menzione de' giovani approvati nell'esame.

85. Il premio di buona condotta consiste in una medaglia di argento, sull'un rovescio della quale è scritto *scuola secondaria* coll'indicazione della provincia e dell'anno; e sull'altro, *premio di buona condotta*.

86. L'esame di passaggio o di uscita si fa nella seconda metà di settembre.

87. La Commissione di esame di passaggio o di uscita è composta di un ispettore, il professore della classe superiore, e quattro esaminatori scelti dalla Commissione centrale. Ove il numero de' professori emeriti non basti, la Commissione centrale sceglierà in supplemento tra gli uomini di lettere e scienziati del capoluogo.

88. Coloro che nell'esame di passaggio non sono approvati, rimarranno nella stessa classe.

89. Il metodo da tenere per l'esame sarà fermato nel regolamento.

90. Vi saranno due premi per ogni classe. Il premio consiste nella mezza piazza franca per l'anno appresso, o nella somma equivalente ove l'alunno sia esterno. La famiglia ne sarà renduta partecipe in iscritto dalla Commissione provinciale.

91. I premi saranno dati a coloro di ciascuna classe, i quali riportando la massima caratteristica in tutte le materie dell'esame abbiano ottenuto il maggior numero di punti.

92. La prima domenica di ottobre, compiuti gli esami, vi sarà la stessa solennità, di cui è detto nell'articolo 84. Essa però avrà luogo nella maggior Chiesa della città. Nel ritorno alla scuola gli alunni lodati occuperanno il primo posto tra i loro compagni.

93. Il premio annuale dell'esame di uscita consiste nella pensione mensile di ducati 6 nel primo anno dell'insegnamento professionale, dispensandosi dall'esame di ammissione.

CAPITOLO X.

Delle scuole secondarie comunali.

94. Il corpo municipale di un comune può domandare alla Commissione provinciale la facoltà di fondare una scuola secondaria. Nella domanda dovrà esporre, quali saranno le materie dell'insegnamento, quale il modo di vigilanza, ed i fondi necessari per provvedere alle spese.

95. I professori della scuola secondaria comunale saranno eletti secondo che è prescritto nell'articolo 20.

CAPITOLO XI.

Delle scuole secondarie private.

96. Per essere Direttore o professore di scuola secondaria si richiedono le condizioni di capacità, e di moralità, di cui è detto nella legge sull'istruzione superiore.

97. Il professore privato può insegnare con quel metodo e libri che gli parranno più acconci.

98. Le scuole secondarie private sono sotto la stessa vigilanza delle pubbliche. Ove la scuola privata stia in un comune dove non sia alcun modo di vigilanza stabilito dalla legge, la Commissione comunale invigilerà per la parte disciplinare e morale, e per la parte insegnativa la Commissione provinciale proporrà i provvedimenti che crede opportuni.

99. In caso di grave mancamento si applica al Direttore o a' professori di scuole secondarie l'art. 72 della legge sull'istruzione primaria.

PARTE SECONDA

DEL CONVITTO

CAPITOLO XII.

Disposizione generale.

100. In ogni capoluogo vi sarà un convitto.

CAPITOLO XIII.

Dell' Amministrazione.

101. La suprema amministrazione del convitto è commessa alla Commissione provinciale. Essa formerà lo stato preventivo degl' introiti ed esiti nel mese di novembre per l' esercizio dell' anno seguente, che dovrà essere approvato dalla Commissione centrale.

102. In ogni anno la Commissione provinciale darà il conto morale della gestione alla Commissione centrale.

103. La Commissione provinciale ha alla sua immediata amministrazione un ragioniere, che eserciterà anche l' ufficio di segretario, ed un cassiere.

104. Il ragioniere ha il soldo di ducati 150 annuali, ed è scelto dalla Commissione provinciale.

105. Il cassiere dovrà dare cauzione secondo il modo e per la somma determinata della Commissione centrale die-

tro l'avviso della Commissione provinciale. Egli percepirà sugli introiti ed esiti quel tanto per cento che sarà stabilito dalla Commissione centrale.

106. I contratti di appalto si faranno per mezzo delle subaste dalla Commissione provinciale, la quale delegherà uno de' suoi membri ad intervenirvi e a rappresentarla.

107. Le spese ordinarie e straordinarie saranno disposte dalla Commissione provinciale ed eseguite dal cassiere.

108. All'Economo è affidata la gestione economica del convitto. Egli dovrà prendere cura di tutto ciò che si appartiene al mantenimento degli alunni secondo che sarà stabilito dalla Commissione provinciale. Egli viene nominato per tre anni dalla Commissione centrale scegliendo in una terna formata dal Consiglio di amministrazione e disciplina.

109. In ogni anno il cassiere e l'economo daranno il conto materiale della gestione alla Commissione Provinciale, che lo trasmetterà con le sue osservazioni alla Commissione centrale.

110. Quando vi saranno avanzi di cassa o fondi liberi, la Commissione Provinciale proporrà alla Commissione centrale di Pubblica Istruzione l'uso da farsene pel miglioramento della scuola del convitto.

111. In ogni cinque anni la seconda metà di settembre, i padri di famiglia o i loro procuratori debitamente autorizzati si riuniranno nel Capoluogo per eleggere i membri di un Consiglio di amministrazione e di disciplina.

112. Il Consiglio di amministrazione e di disciplina è composto di sette membri scelti a preferenza tra gli stessi padri di famiglia residenti nel Capoluogo. Questo ufficio è obbligatorio e gratuito.

113. È obbligo del Consiglio di far visitare da uno o più de' suoi membri il convitto almeno due volte la settimana verificare le spese, ed invigilare sul modo onde son trattati ed educati gli alunni. Alla fine di ogni mese verificherà lo stato d'introito ed esito, apponendovi le sue osservazioni. Trasmetterà ogni due mesi, salvo i casi straordinari, un particolare rapporto sul risultamento delle sue visite alla Commissione centrale.

CAPITOLO XIV.

Della disciplina del Convitto.

114. La disciplina è affidata al Rettore e a due censori.

115. Il Rettore e i censori saranno scelti dalla Commissione Provinciale tra i Professori emeriti, o tra i Professori in esercizio almeno da dieci anni, i quali continueranno le loro lezioni.

116. Il Rettore ed i censori sono scelti per tre anni: possono però essere confermati dalla Commissione Centrale.

117. Il Rettore ha il soprassoldo di duc. 10 mensuali, i censori hanno una gratificazione annuale di duc. 60. Il Rettore e i censori hanno vitto ed alloggio in convitto.

118. Il Rettore è il capo del convitto e da lui dipende il personale. A lui è affidata la piena esecuzione del regolamento disciplinare. Ogni mese fa rapporto alla Commissione Provinciale dell'andamento morale del convitto della condotta di tutt' i funzionari da lui dipendenti, e de' provvedimenti straordinari da lui presi.

119. I censori sono alla immediatazione del Rettore e lo

suppliscono in caso di bisogno. Essi invigilano sulla condotta specialmente degl'Istitutori; assistono gli alunni negli studj, e nelle ore di lettura, insieme con gl'Istitutori; ricevono ogni sera i rapporti giornalieri degl'Istitutori, e li trasmettono al Rettore con le loro osservazioni.

120. Gl'Istitutori non saranno meno di 8, de'quali quattro faranno lezione d'insegnamento elementare secondo l'art. 8, e quattro sostituiranno i maestri assenti, due per le lettere, e due per le scienze secondo l'art. 19.

121. L'educazione degli alunni è affidata immediatamente agl'Istitutori. Ove la loro condotta abituale sia degna di censura, dietro sentenza della Commissione Centrale perdono il dritto di esser professori dopo due anni, come è detto nella legge sulla scuola normale secondaria, e rimarranno istitutori tre anni, e quattro anni, ove ricadano negli stessi difetti, salvo l'applicazione in casi gravi dell'articolo 30.

122. Gl'Istitutori assistono i giovani nelle ricreazioni, nelle passeggiate, nelle ore di studio, ne odono le ripetizioni, chiariscono i loro dubbi e prendon tutt' i provvedimenti che credono opportuni pel buon andamento della disciplina, salvo a riferirne a' due censori.

123. L'educazione religiosa è affidata al Direttore spirituale, i cui doveri saranno stabiliti in un apposito regolamento.

124. Gli alunni si dividono in compagnie. Le compagnie de' giovani dell'età di 14 a 15 anni o più saranno assolutamente separate da quelle de' giovani che abbiano età minore.

125. L'orario e tutti particolari di disciplina saranno stabiliti nel regolamento.

CAPITOLO XV.

Degli alunni esterni.

126. Gli alunni esterni adempiono la domenica insieme co' convittori a' doveri religiosi.

127. Essi sono sotto la vigilanza del Rettore, de' censori e del Consiglio di disciplina. Coloro a cui sono affidati rispondono della loro condotta. Essi ne faranno rapporto mensile al Rettore.

CAPITOLO XVI.

Delle spese.

128. La scuola ed il convitto avranno un patrimonio proprio. Il difetto de' fondi verrà supplito dalla cassa provinciale, ed ove ciò non basti, dal tesoro.

129. I Convittori corrisponderanno duc. 72 annuali pagabili a trimestre coll'anticipazione di un trimestre.

Coloro che seguiranno l'insegnamento speciale pagheranno ducati 48 annuali nel modo detto di sopra.

130. Il vestiario è a carico de' convittori. Le sue condizioni saranno stabilite nel regolamento.

131. Saranno parimente a carico de' convittori i libri e gli oggetti di scrittoio.

132. In ogni convitto vi saranno dieci piazze franche pagate dallo Stato, e divise in mezze piazze pe' premi annuali, concesse dalla Commissione Centrale dietro rapporto della Commissione Provinciale.

Vi saranno inoltre dieci piazze franche di ammissione pagate dallo Stato e concesse 1.° agli orfani poco agiati di coloro che abbiano reso importanti servigi allo Stato, 2.° agli alunni delle scuole primarie, di cui si parla nell'articolo 58 della legge sull'istruzione primaria.

Non saranno concesse se non dietro la proposta della Commissione Centrale.

133. È permesso ad una Provincia ed anche a particolari comuni di fondare piazze franche concesse da loro.

Il Vice-Presidente

SAVERIO BALDACCHINI

Il Segretario con voto

FRANC. SAY, DE SANGTIS.

**PROPOSTA DI LEGGE sulle attribuzioni del Consiglio
Generale di Pubblica Istruzione.**

COMMISSIONE PROVVISORIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Napoli 10 maggio 1849.

ECCELLENZA

Tre quistioni hannosi principalmente a risolvere, volendo fare una legge sul Consiglio Supremo di pubblica istruzione, 1. specificare le sue attribuzioni, 2. stabilire in qual guisa esso debba esser composto, 3. e da ultimo determinare le sue relazioni con le autorità corrispondenti. La Commissione nel presentare a V. E. un progetto di legge intorno a questa materia, crede utile di esporre i principj che l'hanno guidata nell'esame delle tre quistioni dette avanti.

1. Le attribuzioni del Consiglio vengono determinate dallo scopo che esso si propone; il quale è l'unità dell'insegnamento e l'unità del governo.

Perchè ci sia unità d'insegnamento, egli è mestieri che libri, metodi, programmi, leggi, regolamenti, tutto proceda da un solo pensiero, di modo che le diverse scuole sieno quasi come l'esecuzione di un disegno preconcelto,

anzichè una fortuita unione di elementi contrari e discordi. Il Consiglio può dirsi perciò quasi mente e anima di tutto il corpo di pubblica istruzione.

Perchè ci sia unità di Governo, ragion vuole che i diversi rami della pubblica istruzione vadano a metter capo in un comun centro da cui la vita parta e si diffonda: perocchè ove alcune scuole speciali fossero al tutto libere dalla sua azione, l'unità dell'insegnamento, senza di cui non vi è che anarchia nella pubblica educazione, sarebbe una vana parola. Laonde anche quando alcune scuole dovessero dipendere da altri ministeri, ciò non potrebbe intendersi per l'alta direzione dell'insegnamento, ma solo per la parte amministrativa ed esecutiva.

Egli è evidente che la scelta de' professori, quale si sia il modo di nomarli, non può esser proposta che dal Consiglio di pubblica istruzione, essendo questa prerogativa soprattutto che assicura l'unità dell'insegnamento, la quale richiede che non solo i libri, ma quelli che debbono insegnarli procedano da una medesima fonte.

Per la medesima ragione il Consiglio dee soprintendere alla esecuzione delle leggi e de' regolamenti, provvedendo esso direttamente alle cose più rilevanti, ed usando per le altre il suo dritto di vigilanza e di repressione, secondo che dovrà essere stabilito in un particolare regolamento.

2. Determinate le attribuzioni del Consiglio, noi abbiamo già le condizioni che si richiedono per la sua formazione.

Per la parte esecutiva ed amministrativa, per la quale è necessaria l'opera di esso quasi quotidiana, è bastante il numero di cinque consiglieri, oltre il vicepresidente e il segretario. Ma per adempiere gli altri uffici, per i quali si

richiedono lumi speciali, egli è chiaro che tutt'i diversi rami dello scibile umano esser vi debbono rappresentati. E poichè l'università e l'accademia sono anche sottoposte alla sua vigilanza; non potrebbero i membri di esse costituire non che la totalità, ma neppure la maggioranza del Consiglio. Pure l'Università e l'Accademia sono poste in sì alto luogo nella pubblica istruzione, che non si può senza nota di poca riverenza non stabilire che un certo numero de' suoi membri facciano necessariamente parte del Supremo Consiglio.

Vi è ancora un altro principio di una importanza capitale, che non poteva sfuggire alla Commissione. Perocchè se da una parte è necessario che il Consiglio abbia un elemento stabile per conservare la tradizione e l'unità dell'insegnamento; dall'altro canto una parte del Consiglio esser debbe rinnovellata, rappresentando così il movimento perenne della scienza: di maniera che tutti gli uomini, i quali sieno venuti in reputazione per gravi lavori, possano aspirare a sostenervi un giorno i loro principj. Così con questo doppio elemento si serba intatta l'autorità e la tradizione senza ledere il dritto di esame e di discussione; e si raggiunge ad un tempo l'unità ed il progresso dell'insegnamento.

3. Il Supremo Consiglio non dee concentrare in sè sola l'azione governativa da rendere passive le Autorità da esso dipendenti. Le Commissioni provinciali, gl'Ispettori, i Direttori, i Consigli d'istruzione, e le Commissioni Comunali debbono avere ciascuno secondo la natura della sua istituzione delle attribuzioni particolari specialmente per ciò che riguarda la parte esecutiva: alla qual cosa provvederà la Commissione in un altro progetto di legge. Da una

altra parte essa ha creduto di dovere stabilire in fin da ora come principio generale, lasciando i particolari di eccezione al regolamento, che ciascuno de' Consiglieri soprintenda ad un ramo particolare della pubblica istruzione, rendendo ragione nell'intero Consiglio della sua amministrazione. Con questo giusto mezzo tra la centralità assoluta e l'assoluta emancipazione l'unità del governo è conservata, di modo però che non ne viene impedimento a quella libertà di azione delle autorità dipendenti, senza di cui è impossibile che la vita si diffonda uguale per tutte le parti.

Il Presidente naturale del Consiglio è il Ministro. Il Consiglio dà parere, o propone, salvo la parte esecutiva dei regolamenti in cui il suo voto è deliberativo, cosa tanto più conveniente in quanto questo dritto dar si debbe ancora alle Commissioni provinciali, ed a' Consigli d'istruzione, siccome si è stabilito ne' progetti di legge finora elaborati. Il Ministro dietro l'avviso o la proposta del Consiglio risolve secondo quello ch'ei crede, non ci essendo responsabilità assoluta dove non ci è potere assoluto. Tra il Consiglio e il Ministro egli è però evidente non poterci essere altro che immediata relazione: poichè ove tra essi fosse un corpo o una persona intermedia, si commetterebbe uno strano abuso di linguaggio, essendo allora quel corpo il Consiglio Supremo, e quella persona il Vicepresidente. In ogni governo bene ordinato non vi è cosa più nocevole che questa specie di dualismo, dal quale sorge o una ripetizione inutile o una contraddizione incessante, e quindi o poca rapidità o poco accordo dell'azione governativa.

Questi sono i principj fondamentali del progetto di legge che la Commissione raccomanda vivamente a V. E.,

certa com'è, che ove fosse subito adottato, con questo solo già si darebbe alla pubblica istruzione un andamento vigoroso ed intelligente.

Il Vice-Presidente

SAVERIO BALDACCHINI

Il Segretario con voto

FRANC. SAV. DE SANCTIS

A Sua Eccellenza

Il Ministro dell' Istruzione Pubblica.

**PROGETTO di legge sul Consiglio Generale
di Pubblica Istruzione.**

ART. 1. L'alta direzione di tutta la parte scientifica, regolamentaria, ed amministrativa dell'istruzione pubblica, cioè della Regia Università degli Studi e Stabilimenti da essa dipendenti, Accademie, Specola Astronomica, Licei, Collegi, Scuole d'istruzione secondaria e primaria, Scuole speciali, ed Istituti e Scuole private, è affidata ad un Consiglio, che prenderà il nome di Consiglio Generale di pubblica istruzione, e sarà preseduto dal Ministro.

2. Il Consiglio è composto di cinque membri, oltre ad un Vice-Presidente, ed a un Segretario con voto.

3. Il Consiglio si riunirà almeno due volte la settimana, salvo i casi straordinari.

4. A ciascun membro del Consiglio sarà affidato più particolarmente un ramo della pubblica istruzione, secondo che verrà stabilito in un apposito regolamento.

5. Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni. 1. Prende tutte le disposizioni opportune per l'esatta esecuzione delle leggi e de' regolamenti. 2. Su' rapporti mensuali ed annuali degl' Ispettori e delle Commissioni provinciali compila un rapporto annuale sul merito, la condotta ed i servizi prestati da ciascun Professore, da servire di norma per le nomine o le promozioni. 3. In ogni biennio fa un rapporto sullo stato dell'istruzione. 4. Regola la parte amministrativa delle varie scuole dipendenti dal Ministero di Pubblica Istruzione: esaminando i contratti di qualunque natura come somministrazione di viveri o altro, proponen-

do l'uso che deve farsi delle somme che avanzano e dando il suo avviso su' rispettivi stati discussi. 5. Esamina i progetti per lavori da eseguirsi in locali addetti all'istruzione pubblica.

6. Vi sarà ancora un Consiglio straordinario, che si riunirà due volte al mese, salvo i casi straordinari.

7. Il Consiglio straordinario, oltre de' cinque membri detti avanti, sarà composto di altri col titolo di Consiglieri aggiunti. Essi saranno diciassette ripartiti in questo modo:

- due per le matematiche pura ed applicate,
- due per le scienze naturali,
- due per la fisica e la chimica,
- due per le scienze morali ed economiche,
- due per le scienze teologiche,
- due per le scienze legali,
- due per le scienze mediche,
- tre per la filosofia e le lettere.

8. Il Consiglio straordinario ha le seguenti attribuzioni:

1. Propone nuove leggi o regolamenti intorno alla pubblica istruzione, ovvero delle modificazioni alle leggi ed a' regolamenti in vigore.

2. Fa le proposte per la nomina de' Professori, che debbono eleggersi senza concorso, e per gli altri casi stabilisce le norme da tenersi nello sperimento.

3. Fa la proposta di coloro che debbono comporre le Commissioni Provinciali.

4. In mancanza di buoni libri per l'insegnamento primario o secondario, propone i rimedi opportuni, intimando anche de' concorsi a questo fine. Fa pure o commette a chi stima più conveniente l'esame delle opere che tendono a migliorare ed a promuovere l'istruzione, e di quel-

le che fossero presentate per ottenere il premio ne' concorsi intimati.

5. Stabilisce i compensi o i premi da darsi per opere utili pubblicate, o per altri servizi importanti prestati alla pubblica istruzione, nonchè le pensioni da darsi a' dotti poveri che non fossero in istato di prestare alcun servizio.

6. Destina i libri per l'insegnamento.

7. Può, dietro rapporto delle Commissioni provinciali, o degli Ispettori, o di qualche membro del Consiglio a ciò delegato, sospendere un impiegato o dipendente, e dopo la sospensione proporre al Ministro la punizione che merita. La deliberazione del Consiglio dovrà esser ragionata ed in forma di sentenza, e non potrà aver luogo, se non udita la parte.

Lo stesso sarà ancora per i maestri, professori, e Direttori delle scuole secondarie del regno, nonchè per i professori della Regia Università di Napoli; ma in quest'ultimo caso il Ministro dell'Istruzione Pubblica dovrà presedere il Consiglio, ed assisteranno anche alle sessioni tre Professori a ciò delegati dal Consiglio d'Istruzione e di Disciplina della Università.

8. Esamina i programmi d'insegnamento, che alla fine di ogni anno scolastico rimettono i Consigli d'Istruzione dell'Università di Napoli e delle scuole secondarie, dividendosi in varie Commissioni, ed aggregando a ciascuna Commissione in caso di bisogno de' Professori dell'Università. Il lavoro delle Commissioni discusso dall'intero Consiglio viene sottoposto all'approvazione Ministeriale.

9. A tutte le precedenti attribuzioni del Consiglio, tanto ordinario, quanto straordinario, si aggiungono quelle ad esso conferite dalle Leggi sull'istruzione pubblica.

10. Un terzo almeno de' Membri di tutto il Consiglio tanto ordinario quanto straordinario dovranno appartenere all'Università, o alla Reale Accademia Borbonica; gli altri potranno essere scelti tra i professori pubblici e privati, e tra gli uomini eminenti del paese. Non potranno far parte del Consiglio impiegati amministrativi de' diversi Ministeri di Stato, o loro dipendenze.

11. I Consiglieri aggiunti saranno per la prima volta nominati dal Re sulla proposizione del Ministro di Pubblica Istruzione.

12. Dopo cinque anni dalla prima istallazione del Consiglio tre de' Consiglieri Aggiunti estratti a sorte dovranno lasciare il loro ufficio, ed essere surrogati da altri tre, che saranno nominati dal Re sulla proposizione di tutto il consiglio, il quale dovrà in questo caso essere preseduto dal Ministro.

Nell'anno seguente usciranno allo stesso modo tre altri Consiglieri Aggiunti, e così per altri due anni successivi. Nel quinto anno usciranno cinque Consiglieri Aggiunti, di maniera che dopo il secondo quinquennio il Corpo de' Consiglieri Aggiunti sarà interamente rinnovellato.

Così si procederà per gli anni seguenti. Niuno potrà essere rieletto, se non dopo tre anni.

13. Il Vice-Presidente ed il Segretario sono nominati dal Re sulla proposizione del Ministro dell'Istruzione Pubblica.

14. I cinque Membri del Consiglio Ordinario sono nominati per la prima volta dal Re sulla proposizione del Ministro.

15. Ove rimanga vacante il posto di uno de' oinque Consiglieri detti avanti, o del Segretario, tutto il Consiglio riunito sceglierà a maggioranza di voti il successore tra quelli che sono stati o sono Consiglieri Aggiunti.

16. Il vice-Presidente presiede il Consiglio in assenza del Ministro, il suo voto è uguale a quello di ogni altro Membro. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti.

17. Il vice-Presidente dopo ciascuna sessione del Consiglio conferirà col Ministro, dandogli ragguaglio delle deliberazioni prese, e delle discussioni tenute. Potrà egli ove il creda, farsi accompagnare dal Segretario, ed anche da alcuno de' Membri del Consiglio scelti fra quelli della facoltà, a cui s'appartiene la cosa discussa, o fra quelli che hanno preso più parte alla discussione.

18. Se il Ministro non avendo preseduto il Consiglio dissentisse da esso intorno a qualche affare, lo rimanderà nuovamente allo esame del Consiglio con le sue osservazioni, e dopo una seconda discussione prenderà la risoluzione che crederà più conveniente.

19. In caso d'infermità o d'impedimento del vice-Presidente presederà il Consiglio uno de' Membri da lui destinato volta per volta, il quale conferirà pure dopo la sessione col Ministro insieme col Segretario.

20. In tutt'i casi ne' quali il Consiglio ha voto deliberativo, le deliberazioni saranno comunicate al Ministro, perchè ne abbia notizia.

Il vice-Presidente ha corrispondenza diretta con tutt'i funzionari dell'istruzione pubblica per gli affari regolamentari e di disciplina.

21. Il Segretariato del Consiglio sarà ordinato in un apposito regolamento.

22. Ogni Membro del Consiglio è di dritto Censore di tutte le scuole pubbliche e private. Egli può visitarle, osservarne l'andamento, e riferirne al Consiglio.

23. Nelle pubbliche solennità il Consiglio prenderà posto prima dell' Università e della Società Reale Borbonica.

24. Niun Membro potrà mancare nelle sessioni senza legittimo impedimento: ove l' assenza fosse per due mesi di seguito senza cagione, s' intenderà volontariamente dimesso, e si procederà alla nomina del successore.

25. Il vice-Presidente avrà il soldo, il grado e gli onori di Consigliere di Stato, essendo suo obbligo d' intervenire nel Consiglio di Stato per difendervi i progetti di Leggi elaborati dal Consiglio di Pubblica Istruzione.

Il Segretario avrà il soldo de' Segretari Generali delle Amministrazioni generali di 1.^a classe.

I Consiglieri Membri del Consiglio ordinario di Pubblica Istruzione avranno il soldo di annui duc. 600.

I Consiglieri aggiunti avranno un gettone di presenza per ciascuna sessione di ducati otto.

Il Vice-Presidente

SAVERIO BALDACCHINI

Il Segretario con voto

FRANC. SAV. DE SANCTIS

RAPPORTO e PROGETTO di legge sull' Istruzione
Femminile.

COMMISSIONE PROVVISORIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Napoli 12 maggio 1849.

ECCELLENZA

Il riordinamento della pubblica istruzione non potrebbe al tutto compiersi senza riformar gl' istituti di educazione del sesso più gentile. La Commissione ha volto specialmente le sue cure a questa parte rilevantissima del suo mandato. Essa ha conosciuto che due erano intorno ciò i principali bisogni del nostro paese, l'uno di estendere i mezzi di pubblica educazione delle donzelle, l'altro di meglio regolarne i metodi, onde le intellettuali non meno che le morali loro facoltà s'informassero a' progressi dell'incivilimento.

E rispetto al primo ha scorto di leggieri che tranne gli Educandati della capitale, insufficienti a tant'uopo, ogni mezzo d'allevare convenevolmente le fanciulle manca nelle provincie del Regno. Nè scuole d'istruzione secondaria, nè convitti sonosi ancora stabiliti, come si era promesso dalle autorità infin dall'anno 1806. Convien quindi innanzi tutto che almeno ne' paesi che sono a capo de' distretti sieno ordinate scuole primarie superiori di istruzione femminile riserbando per ora alle città capitali delle provincie la istru-

zione de' convitti , senza togliere a' comuni la facoltà di creare sì le une che gli altri a loro spese.

Ma la moltiplicazione de' centri d'insegnamento pubblico non basta a pezza alla propagazione della muliebre.

Se nelle condizioni presenti dell'azienda delle provincie e dello Stato non si può render del tutto gratuito l'insegnamento superiore per le molte spese ch'esso richiede , convien non per tanto tornarlo per quanto si può accessibile all'universale, anche alle famiglie meno agiate. Eppure la commissione ha creduto che valesse a conseguire lo scopo una tenue retribuzione annuale per le scuole , graduando le pensioni de' convitti secondo i diversi studj dell'insegnamento. Imperocchè l'istruzione superiore potrebbe in alcune rimanersi alle più necessarie discipline, ed elevarsi in altre a maggiori cognizioni sì di belle arti , e sì di lettere, a seconda non che dell'ingegno, dell'agiatezza delle famiglie. Al che sarebbero invitate a partecipare ancora le non favorite dalla fortuna in premio de' loro singolari progressi. Così si è cercato di svegliare da una parte nobile emulazione, e dall'altra di eguagliare tutte le condizioni civili, togliendo ogni distinzione di ceti. E rispetto alla materia dell'insegnamento, si è tenuta discosta e dall'umile usanza di troppo superficiali lezioni, e dall'ambiziosa vanità di dottrine soverchiamente ricercate, intendendo principalmente ad allevare buone madri di famiglia costumate e gentili. E non solo la parte morale non è stata trascurata, ma ancora l'altra soprammodo necessaria dell'igiene ed economia domestica, e delle leggi relative alle condizioni delle donne in società, e come spose, e come madri, e come tutrici.

La commissione ha sentito la necessità di formare in-

nanzi tutto le istitutrici, delle quali si sperimenta il difetto grande, onde le giovinette potessero essere ammaestrate da persone dello stesso sesso. Laonde si è studiata d'incoraggiare le felici disposizioni delle donzelle a questo ministero con la istituzione delle ripetitrici, aggiuntavi alcuna franchigia di pensione come premio.

Intorno poi al reggimento delle scuole e de' convitti crede doversi rimandare tutto ciò che risguardi il peculiare governo di essi alle commessioni provinciali, come quelle ch'essendo più d'appresso possono meglio conoscerne i bisogni e regolare la condotta degli ufficiali che sono loro addetti, riserbando al Consiglio Generale d'istruzione pubblica l'alta direzione e sorveglianza.

E quanto alla disciplina essa ha ideato oltre la creazione di un consiglio composto delle ispettrici, che tre dame del capoluogo della provincia note per ingegno ed istruzione a scelta del Consiglio Generale abbiano l'incarico di visitare il convitto. Associando le più rispettabili matrone del luogo alle sociali cure dell'educazione pubblica si ha una sicura guarentigia del buon andamento de' convitti, e puossi ad un'ora ispirar quella fiducia a' genitori tanto necessaria per abbandonare la educazione della parte più delicata alle cure dell'amministrazione.

Questi sono i principj generali che han diretto la Commissione nella proposta di legge che ha l'onore di rassegnare a Vostra Eccellenza. Essa non crede dover entrare in più minuti particolari per render ragione delle riforme divisate, la maggior parte delle quali trova la sua giustificazione nell'evidenza stessa dello scopo cui intendono. Ma per attuarle è mestieri di un apposito regolamento che semplificando le sue disposizioni renda agevole la pratica e

certo il successo. Di siffatto regolamento essa non mancherà di occuparsi nelle sue future riunioni. Intanto si affretta di sottoporre alla sua saggezza quanto ha opinato esser convenevole per stabilire mercè una legge sopra solide basi la educazione femminile, dalla quale dipende in gran parte l'altra degli uomini.

Il Vice-Presidente

SAVERIO BALDACCHINI

Il Segretario con voto

FRANC. SAV. DE SANCTIS.

Relatore — CONSIGLIER FERRIGNI.

A Sua Eccellenza

Il Ministro dell' Istruzione Pubblica.

PROGETTO DI LEGGE *sull' Istruzione Femminile.*

TITOLO I.

Delle Scuole Distrettuali.

ART. 1. In ogni Capoluogo di Distretto vi sarà una scuola femminile primaria superiore sotto la direzione e vigilanza dell' Ispettore distrettuale della Commissione Comunale.

2. Essa è confidata a tre Istitutrici, l' una di grammatica e lingua italiana, l' altra di calligrafia e di aritmetica, e la terza di elementi di geografia e storia, con l' obbligo per tutte di esercitare le alunne ne' lavori donneschi, secondo che sarà stabilito nel regolamento.

L' insegnamento religioso è affidato ad un sacerdote.

3. La Commissione Provinciale, udito il Decurionato, può aggiungervi altre lezioni di quelle che si fanno nella Scuola Provinciale, di cui si parla nel tit. 11 dandone il carico alle stesse o ad altre Istitutrici.

4. Ciascuna pagherà 6 ducati annuali al Comune.

5. Ciascuna Istitutrice avrà il soldo stabilito nella legge sulla istruzione primaria per le maestre.

6. Un regolamento speciale indicherà i particolari di esecuzione.

7. È permessa l' istituzione di siffatte scuole in que' Comuni che le dimandano a loro spese, con più o meno lezioni.

TITOLO II.

Delle Scuole Provinciali.

8. In ogni Capoluogo di Provincia vi sarà un Convitto di educazione per le gentili donzelle.

Nella Città di Napoli ve ne saranno quattro, senz'altra distinzione tra loro che quella del numero d'ordine.

9. Al convitto sarà annessa una scuola primaria inferiore secondo ch'è stabilito nel capitolo 6.º della legge per le scuole primarie superiori secondo ch'è detto nel titolo 1, della presente legge.

10. Nella scuola primaria superiore vi sarà inoltre un maestro di lingua francese, un maestro di disegno di figura, un maestro de' doveri sociali, un maestro di musica vocale, ed un altro di ballo.

11. Per essere ammessa alla scuola primaria superiore si richiede un esame sulle materie dell'insegnamento primario inferiore.

12. L'insegnamento primario superiore dura tre anni. La distribuzione delle lezioni e l'orario sarà stabilito nel regolamento.

13. Compiuto l'insegnamento primario superiore, vi potrà essere ancora una scuola di perfezionamento. In essa vi saranno i seguenti maestri:

1. Di letteratura italiana.
2. Di geografia e storia.
3. Di storia naturale, igiene, ed economia domestica.
4. Di lingua inglese.
5. Di musica istrumentale e vocale.

6. Di disegno di figura, ornato e paesaggio.

Questo insegnamento dura tre anni.

La distribuzione delle lezioni e l'orario sarà stabilito nel regolamento.

14. Le alunne esterne pagheranno 9 duc. annuali al convitto per la scuola primaria superiore, e 18 duc. annuali per la scuola di perfezionamento.

15. Le convittrici pagheranno 5 duc. mensuali per la scuola primaria superiore ed inferiore, e 10 duc. mensuali per la scuola di perfezionamento.

16. Un regolamento speciale stabilirà i particolari di esecuzione, principalmente per ciò che si appartiene alla segregazione delle alunne interne dalle esterne.

17. Vi saranno in ciascun convitto dieci piazze franche, divise in mezza piazze, una metà delle quali sarà a profitto delle figliuole orfane, le cui famiglie abbiano prestati importanti servigi allo stato, ed un'altra metà verrà conferita come premio alle alunne che meglio profitteranno.

18. Le intere o mezza piazze franche saranno concesse dalla Commissione Provinciale. In caso di reclamo giudicherà inappellabilmente il Consiglio Generale d'Istruzione Pubblica.

19. I Comuni potranno creare un numero di pensioni da conferirsi secondo le condizioni approvate dalla Commissione centrale, e da soddisfarsi su'fondi comunali.

TITOLO III.

Delle condizioni di ammissione o di dimora ne' Convitti.

20. Per l'ammissione ne' convitti si dovrà avere l'età non minore di anni 6 compiuti, nè maggiore di dodici, appartenere a famiglia onesta, avere avuto il vaiuolo, o l'inoculazione, e non essere affetta da alcuna cronica infermità.

21. Le Commissioni Provinciali decideranno dell'ammissione inappellabilmente.

22. Non si potrà rimanere nel Convitto nella qualità di alunna, oltre il diciottesimo anno.

23. Le alunne che per l'inadempimento al pagamento della pensione, ovvero per la loro poco lodevole condotta non meritassero di rimanere più lungamente nel convitto, non possono esserne escluse che solo dalla Commissione Provinciale intesa la Direttrice.

TITOLO IV.

De' maestri, Istitutrici, e ripetitrici.

24. Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, della legge sulla istruzione secondaria si applicano ancora a' maestri delle scuole femminili.

25. Le istitutrici saranno nominate dietro concorso secondo il regolamento apposito che sarà fatto dal Consiglio Generale di pubblica istruzione, il quale nominerà ancora la Commissione di esame. In parità di merito e di requisiti saranno preferite quelle che sieno state alunne del convitto.

26. I maestri della scuola primaria superiore avranno un soldo mensile di duc. 15 come pure i maestri di Belle-arti. I maestri di Lettere e scienze nella scuola di perfezionamento avranno il soldo di duc. 25.

27. Le istitutrici avranno il soldo nel modo stesso detto di sopra. Esse possono ancora dimorare nel convitto.

28. In ogni classe vi sarà una ripetitrice, scelta tra le alunne che si sono maggiormente segnalate nel passato anno. Essa ha l'obbligo di udire le ripetizioni delle sue compagne e di assistere le istitutrici o il maestro negli esercizi pratici e nelle applicazioni delle lezioni. In caso di mancanza impreveduta di uno de' maestri potrà sostituirlo la ripetitrice della classe superiore, ove ciò sia creduto opportuno dalla Direttrice.

TITOLO V.

Del governo del convitto.

29. Ogni convitto sarà governato da una direttrice, la quale verrà nominata con Decreto Sovrano dietro proposta del Consiglio Generale d'Istruzione Pubblica, preferendosi quelle che abbiano un lungo e lodevole esercizio dell'insegnamento.

30. La direttrice farà in ciascun mese rapporto alla Commissione Provinciale dello stato materiale e morale del convitto.

31. La Direttrice avrà alla sua immediatazione una Ispettrice generale, che sorveglierà l'andamento morale, ed un Economo che avrà cura della parte interna dell'ammini-

strazione. Esse saranno nominate con decreto Sovrano, a proposta del Consiglio Generale.

32. Tanto la Direttrice quanto la Ispettrice generale avendo figliuole non possono farle educare nel convitto.

33. Vi sarà inoltre una Ispettrice particolare di ciascuna classe delle alunne.

34. Sarà Ispettrice quella che nel concorso per la nomina delle istitutrici avrà ottenuto l'accessit.

35. Dopo ogni triennio quella Ispettrice che da' rapporti annuali della Commissione Provinciale risulti più meritevole e per l'attitudine all'insegnamento e per la buona condotta, sarà a proposta del Consiglio Generale nominata Istitutrice. Le altre saranno preferite ne' concorsi in parità di merito.

36. La Ispettrice generale sostituirà la Direttrice ne' casi d'impedimento legittimo.

37. Le Ispettrici sostituiranno le Istitutrici in caso d'impedimento legittimo.

38. La Direttrice non potrà essere assente dal Convitto senza l'espressa autorizzazione della Commissione Provinciale. Quando questa assenza sarà per un tempo maggiore di ventiquattro ore, la Commissione Provinciale dovrà farne immediatamente rapporto al Consiglio Generale d'Istruzione Pubblica, il quale darà gli opportuni provvedimenti.

39. La direzione generale degli studi apparterrà al Consiglio Generale d'istruzione pubblica, il quale prescriverà i metodi ed i libri, le carte, le stampe, ed i modelli da adoperare. La parte di esecuzione sarà governata da un Consiglio d'istruzione, composto de' Professori di lettere e scienze. I maestri di belle arti ne faranno parte in tutte le quistioni che riguardano il loro insegnamento.

40. Vi sarà un Consiglio di disciplina, composto dell'Ispettrice generale, e delle Ispettrici particolari sotto la presidenza della Direttrice. Oltre la parte disciplinare, in questo Consiglio si tratterà ancora di quella parte d'insegnamento ch'è esclusivamente femminile.

41. Ogni convitto avrà una depositaria ed una dispensiera; l'una terrà in deposito la biancheria e gli abiti, di cui curerà la riparazione e conservazione, l'altra sarà incaricata di riceverci tutte le provvisioni e i generi appartenenti al refettorio, alla cucina, ed alla illuminazione. Avrà inoltre un numero di ufficiali di polizia interna di guardaroba e di cucina, che sarà determinato dalle rispettive Commissioni provinciali, il quale potrà variare secondo i bisogni. Esso verrà fissato nello stato preventivo annuale delle spese.

42. Niuna persona potrà essere impiegata ne' servigi interni del Convitto delle donne che sia di diverso sesso, eccetto i maestri, gli architetti, ed operai, e gli ufficiali di sanità, i quali non potranno esservi ammessi senza il permesso della Direttrice.

43. Vi sarà ancora una portinaia, la quale avrà la custodia dell'ingresso, che sarà vietato a qualunque persona non sia autorizzata dalla Direttrice. Vi sarà inoltre un portinaio per aver relazione e comunicare colle persone esterne.

44. Saranno addetti a ciascun convitto un medico, un cerusico, ed un chirurgo dentista. Costui dovrà visitare lo stabilimento almeno una volta al mese. Vi sarà addetta altresì una infermiera che prenderà cura delle fanciulle inferme.

45. I convitti Femminili staranno sotto la vigilanza degli Ispettori per ciò che si appartiene alla istruzione.

46. Tre Donne del Capoluogo note per ingegno e coltura avranno dal Consiglio Generale di Pubblica Istruzione l'incarico di visitare il Convitto per la parte disciplinare e farne rapporto.

TITOLO VI.

Dell' Amministrazione del Convitto.

47. L'amministrazione del convitto è affidata alle commissioni provinciali, le quali ogni anno deputeranno uno del loro seno che sia incaricato specialmente di sorvegliarne gl'interessi col titolo di Soprintendente.

48. La nomina del Soprintendente dovrà essere approvata dal Consiglio Generale d'Istruzione Pubblica. I Soprintendenti potranno esser confermati.

49. Le commissioni provinciali formeranno ogni anno lo stato preventivo degl'introiti e degli esiti, e lo sottoporranno al Consiglio Generale d'istruzione pubblica.

50. Il soprintendente firmerà i contratti, le polizze ed i ricevì, e di tutto darà conto alla Commissione Provinciale.

51. Vi sarà inoltre in ogni convitto un contabile ed un cassiere. Questo ultimo dovrà dare idonea cauzione. La somma della cauzione sarà fissata dalle Commissioni Provinciali, ed approvata dal Consiglio Generale d'istruzione pubblica.

52. I contabili e cassieri d'istruzione secondaria potranno esserlo anche di quelli delle donzelle, qualora il giudicheranno opportuno le Commissioni Provinciali.

53. Il contabile farà anche da segretario del soprintendente per le corrispondenze.

54. I registri e libri di contabilità da tenersi saranno determinati dal Consiglio Generale d'istruzione pubblica con apposito regolamento.

TITOLO VII.

De' Premt.

55. Chi avrà riportata nell'esame annuale la massima caratteristica, sarà nominata ripetitrice con mezza piazza franca per l'anno appresso.

56. In ogni classe si dispenseranno annualmente due medaglie, l'una di merito, e l'altra di buona condotta. La medaglia di merito sarà data a quella che verrà approvata in secondo luogo. La medaglia di buona condotta sarà data secondo il giudizio del consiglio di disciplina.

TITOLO VIII.

Degli esami.

57. Gli esami si faranno in presenza della Commissione Provinciale.

58. La commissione di esame è composta di quattro maestri esaminatori, e del maestro della classe superiore a quella che viene esaminata. Il maestro della classe esaminata sarà presente.

59. Il metodo da tenere negli esami sarà stabilito nel regolamento.

TITOLO IX.

Delle Scuole ed Istituti privati.

60. Chiunque vorrà aprire una scuola o Istituto privato per le donzelle, dovrà documentare di non essere inquisito di delitti, o misfatti, di godere buona riputazione, e soggiacere ad un esame d'idoneità innanzi la rispettiva Commissione Provinciale. Il metodo delle scuole dovrà essere approvato dalla Commissione Provinciale; ma quello degli istituti dovrà essere approvato dal Consiglio Generale di istruzione pubblica.

61. Chiunque senza l'autorizzazione prescritta dalla legge si farà ad aprire una scuola secondaria o un istituto; l'istituto o la scuola saran chiusi, nè potranno riaprire, adempiendo le formalità della legge, se non dopo tre mesi.

62. Le scuole ed istituti privati sono sotto la stessa vigilanza delle scuole pubbliche.

Il Vice-Presidente

SAVERIO BALDACCHINI

Il Segretario con voto

FRANC. SAV. DE SANCTIS.

FINE DELL' APPENDICE DEL II VOLUME.

1721302 V.A.

La *Collezione delle Leggi, dei Decreti e altri atti riguardanti la Pubblica Istruzione promulgati nel già reame di Napoli dall'anno 1806 in poi* è un testo fondamentale per chiunque voglia studiare la storia delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno preunitario. Compilata poco dopo il 1861, essa racchiude quasi tutti provvedimenti legislativi in materia di pubblica istruzione emanati nel Regno di Napoli dal 1806 al 1861. Non solo. Nelle oltre 1.800 di cui si compone (qui corredate da un' *Introduzione*, un' *Integrazione* commentata, due *Appendici*, una *Bibliografia* ed una *Nota Tecnica*), l'opera presenta anche una cospicua serie di atti amministrativi, riflessioni di intellettuali e uomini politici, nonché alcune preziose informazioni di tipo statistico. Si tratta di un *corpus* davvero considerevole, la cui lettura, oltre a guidarci nel complesso mondo dei processi educativi ottocenteschi, induce a riflettere sulla reale importanza che la scuola e l'istruzione ebbero per la classe dirigente che governò il Mezzogiorno prima dell'Unità.

Maurizio Lupo, attualmente distaccato presso l'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCrES) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), è primo ricercatore presso l'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) del CNR.

Anna Gargano è dottore di ricerca in Storia e collabora col Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II.

I curatori ringraziano Giuliana Boccadamo e Antonella Emina per le idee, la pazienza e l'incoraggiamento.